



# STATUTO SOCIALE



LEGALITÀ



INNOVAZIONE



TRASPARENZA



COERENZA



SQUADRA

# MISSION DI COOPSERVICE

Coopservice vuole essere leader nel mondo dei servizi integrati, con l'innovazione continua dei servizi, l'impegno per la sostenibilità ambientale e la valorizzazione della qualità del lavoro: mettendo al centro i clienti e la collettività, valorizzando la professionalità e le aspirazioni dei propri soci e lavoratori.



Persone che fanno squadra che si occupano l'una dell'altra.



Innovazione che è progresso, spingersi più in là, movimento.



Perseguire il massimo della sostenibilità ambientale è una responsabilità di tutti noi.

# STATUTO SOCIALE

Sommario

<b>TITOLO I</b>   DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA .....	1
<b>TITOLO II</b>   SCOPO - OGGETTO .....	1
<b>TITOLO III</b>   SOCI COOPERATORI .....	10
RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO COOPERATORE .....	14
<b>TITOLO IV</b>   SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI .....	18
<b>TITOLO V</b>   PATRIMONIO .....	21
<b>TITOLO VI</b>   ORGANI SOCIALI .....	24
ASSEMBLEA DEI SOCI .....	24
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE .....	28
COLLEGIO SINDACALE .....	30
<b>TITOLO VII</b>   DISPOSIZIONI GENERALI .....	31

# STATUTO SOCIALE

VERSIONE AGGIORNATA A SETTEMBRE 2020

# STATUTO DELLA COOPSERVICE S.COOP.P.A.

## TITOLO I

### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

#### Art. 1 | “denominazione e sede”

E' costituita la Società Cooperativa denominata “COOPSERVICE -Società Cooperativa per azioni”, abbreviabile in “COOPSERVICE S. Coop. p. A.”.

La Cooperativa ha sede legale in Reggio nell'Emilia.

L'Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere, sedi secondarie, succursali, agenzie, filiali, rappresentanze ed altre unità locali.

#### Art. 2 | “durata”

La Cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

## TITOLO II

### SCOPO - OGGETTO

#### Art. 3 | “scopo”

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n° 142. Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. La tutela dei soci cooperatori che prestano la loro attività lavorativa in favore della Cooperativa in forza del vincolo sociale è esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni. La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano ed europeo e più in generale alla diffusione del movimento cooperativo e mutualistico.

## Art. 4 | “oggetto sociale”

Per il conseguimento dello scopo di cui al precedente articolo 3 e con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, la Cooperativa ha per oggetto l'esercizio, in forma di impresa, delle seguenti attività:

- 1) l'assunzione e l'esecuzione di qualsiasi lavoro o servizio attinente alla vigilanza, custodia e guardiania, anche con l'impiego di sistemi tecnologici ed aeromobili a pilotaggio remoto;
- 2) l'assunzione e l'esercizio di servizi di scorta, trasporto e custodia valori, documenti, plichi - e, più in generale, di qualsiasi bene mobile, anche registrato, o documento rappresentante un valore - e contazione dei medesimi;
- 3) l'assunzione e l'esercizio di servizi anticaccheggio;
- 4) l'assunzione e la gestione di servizi di custodia, di posteggio, di portierato e di altre mansioni inerenti alla gestione di stabili pubblici e privati;
- 5) l'assunzione e l'esercizio di qualsiasi lavoro o servizio attinente la vigilanza e/od alle pulizie a terra e a bordo di treni, aeromobili, navi, battelli e/od altri mezzi di trasporto di qualsiasi genere e tipo nonché presso stazioni ferroviarie, aeroporti e porti;
- 6) l'assunzione e la gestione dei servizi di investigazioni informazioni e ricerche per conto terzi;
- 7) la promozione, la direzione, la gestione e l'erogazione di corsi di formazione professionale in particolare sulla sicurezza e sulla vigilanza, nonché in generale l'esercizio dell'attività di formazione (finanziata e non), ricerca, selezione di personale in Italia ed all'estero per conto terzi. La società può svolgere inoltre tutte le attività complementari, connesse e strumentali (con esclusione delle prestazioni riservate per legge ad iscritti in albi professionali); in particolare, a mero titolo esemplificativo, la società potrà svolgere attività di consulenza aziendale, consulenza di direzione e organizzazione, indagini retributive, gestione banche dati, anche su commessa;
- 8) l'assunzione e l'esercizio, nei limiti consentiti dalla legge, di prestazioni di consulenza ed assistenza in materia di sistemi di sicurezza, preventivi e protettivi: antincendio, antintrusione, antirapina, antinfortunistica e quanto altro necessario alla difesa dei patrimoni mobili ed immobili e delle persone;
- 9) l'assunzione e l'esercizio di servizi di teleallarmi, telecontrollo su impianti di riscaldamento e condizionamento, impianti frigoriferi ed altri impianti soggetti a rischio anche di inquinamento;
- 10) l'assunzione e l'esercizio di servizi di ricerca persone, radiotaxi e telesoccorso per persone;
- 11) la progettazione, l'assemblaggio, la vendita, il montaggio, l'installazione, la manutenzione, il noleggio, il comodato, il collaudo, l'esecuzione e la vendita e realizzazione in appalto, di opere ed impianti di sicurezza e di attrezzature e materiali necessari per gli stessi;
- 12) la progettazione, installazione, vendita e manutenzione sistemi di: videocontrollo, ascolto, telecontrollo, teleascolto, elettrici, elettronici, antincendio e tecnologici;

- 13) l'assunzione e l'esercizio di servizi e apparati per la radio localizzazione satellitare per il controllo di veicoli su tutto il territorio nazionale ed extranazionale;
- 14) svolgere ogni attività inerente e connessa con la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento, il recupero, il riutilizzo, il riciclo, l'intermediazione, la commercializzazione, lo smaltimento di rifiuti urbani ed industriali ed in generale di rifiuti di qualsiasi tipo e/o e natura e/o provenienza, nonché la gestione dei relativi impianti, oltre ogni altra opera e servizio inerente e connessa con l'ambiente;
- 15) svolgere ogni attività inerente e connessa con lo studio, la consulenza, la progettazione l'intervento ed il monitoraggio nel settore ambientale (aria, acqua, suolo e rifiuti) ambientale la bonifica di siti contaminati;
- 16) la produzione di materiale proveniente dal trattamento dei rifiuti e fanghi e la commercializzazione dello stesso nonché la produzione e commercializzazione di energia e di calore comunque derivante da tali processi;
- 17) l'acquisto e la commercializzazione di prodotti di scarto o di rifiuto nonché ogni attività connessa o complementare a tutte quelle precedentemente indicate ai punti 14, 15, 16 compresi i trasporti per conto proprio e di terzi;
- 18) l'assistenza tecnica e legislativa relativa alla corretta gestione dei rifiuti a favore di enti ed imprese pubbliche e private operanti nel settore di competenza;
- 19) l'attività di studio, consulenza, progettazione e intervento nel settore ambientale (aria, acqua, suolo, rifiuti) e monitoraggio ambientale;
- 20) l'assunzione e l'esecuzione, direttamente od in appalto, sia a favore di privati che di enti pubblici, di lavori di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione in genere, compresi, nei limiti di legge, i servizi di nettezza urbana;
- 21) il trasporto pasti dal centro confezionamento alla mensa con successivo servizio al tavolo nelle mense di ogni tipo;
- 22) il porzionamento e il confezionamento di pasti, la loro somministrazione e fornitura di vettovaglie;
- 23) l'assunzione di lavori di pulitura, in particolare di reparti, impianti e macchinari industriali, nonché commerciali, di altri stabili pubblici e privati;
- 24) lo svolgimento di attività di manutenzione e riparazione di impianti tecnologici e macchinari industriali e commerciali;
- 25) l'assunzione e l'esecuzione, sia a favore di privati che di enti pubblici, di lavori di piccola manutenzione e pulitura alle caldaie da riscaldamento, agli impianti idraulici, elettrici ed ai serramenti in genere compresa la sostituzione di piccole parti come: vetri, maniglie, lavandini, rubinetti, ed ogni altro accessorio;
- 26) la gestione, la movimentazione, la manutenzione e prevenzione, sotto forma di pulizia, spolveratura e trattamenti conservativi di ogni genere di ambienti, di materiale artistico e/o documentario in genere conservato in musei, pinacoteche, biblioteche, archivi o altri depositi e/o magazzini e/o locali di qualsiasi ente e/o soggetto pubblico e privato;
- 27) la disinfezione, disinfestazione, igienizzazione, derattizzazione di tutti gli ambienti

e/o del materiale conservato nei luoghi di proprietà e non dei soggetti di cui al punto precedente, anche con l'utilizzo di apparecchiature elettroniche;

- 28) l'assunzione e l'esecuzione di attività di pedonaggio, trasporto materiale da sottoporre ad accertamenti diagnostici, ritiro e consegna cassetta farmaci e dei generi vittuari;
- 29) l'assunzione e l'esecuzione di attività di decontaminazione e detersione ferri chirurgici nel comparto operatorio e trasporto in Centrale;
- 30) l'organizzazione e la gestione del servizio di reception, di call center, biglietteria, sorveglianza, assistenza al pubblico, valorizzazione e promozione delle opere e pulizia ordinaria presso spazi espositivi pubblici e privati;
- 31) l'organizzazione, progettazione, coordinamento e/o gestione servizi, comprendendo in essi l'assistenza sociale presso case di riposo ed istituti di assistenza pubblici e privati e l'assistenza scolastica presso istituti scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado;
- 32) l'assunzione e l'esecuzione di servizi di rifacimento stanze e letti;
- 33) l'assunzione e l'esecuzione di servizi di lavaggio stoviglie e riassetto cucine presso enti pubblici e privati;
- 34) l'assunzione di lavori per la gestione e la coltivazione del verde pubblico e privato, la progettazione e gestione di servizi di gestione e manutenzione di impianti sportivi, di affissioni, della segnaletica stradale e degli impianti semaforici;
- 35) la gestione di lavanderie, stirerie, centrali di sterilizzazioni e servizi connessi;
- 36) la gestione della logistica, la gestione e l'archiviazione di cartelle cliniche e documentazione sanitaria in genere;
- 37) l'assunzione e la gestione di servizi di custodia e manovra, rimessaggio e rifornimento di auto, autobus, filobus, tram e ogni altro mezzo di trasporto pubblico e privato, in piazzali pubblici e privati;
- 38) lo svolgimento nei limiti di legge, di attività specializzata e di manovalanza;
- 39) lo svolgimento di attività di facchinaggio, gestione e movimentazione merci, gestione logistica, gestione di magazzini e piattaforme, autotrasporto merci per conto terzi in ogni forma e modalità comprese le attività di spedizioniere, corriere, vettore e caricatore;
- 40) la consulenza, la progettazione, la realizzazione di reti logistiche a servizio di industria e commercio e razionalizzazione di sistemi logistici esistenti;
- 41) l'assunzione e gestione di terziarizzazioni globali dei servizi a monte ed a valle della produzione;
- 42) l'assunzione e l'esercizio di operazioni portuali inerenti la movimentazione, l'imbarco e lo sbarco, il rizzaggio, il controllo, il deposito e la custodia delle merci;
- 43) l'esecuzione di attività di montaggio e od assemblaggio di componenti anche per conto terzi;
- 44) l'attività di noleggio con e senza conducente di ogni tipo di automezzo e mezzo di trasporto;

- 45) l'attività di noleggio senza operatore di ogni tipo di attrezzatura atta alla movimentazione delle merci;
- 46) lo svolgimento, nei limiti di legge, di attività di istruzione professionale, culturale, ricreativa e mutualistica a favore di soci;
- 47) l'assunzione di servizi di trasporto persone;
- 48) la gestione diretta o indiretta di posta e documenti in genere;
- 49) la gestione diretta o indiretta di qualsiasi attività a carattere culturale, artistico, ricreativo, sportivo e del tempo libero incluso l'organizzazione e la gestione di sale da gioco in genere, sale da bowling e di qualsiasi altro tipo di gioco o di case da gioco, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- 50) la progettazione, la gestione e il controllo di contratti di servizi di facility management e global service, servizi di ottimizzazione gestione e acquisti diretti di beni e servizi per conto terzi, servizi di consulenza gestionale, servizi di gestione proprietà immobiliare. Ai sensi del presente statuto, come previsto dalla normativa UNI con facility management devono intendersi i servizi ausiliari integrati resi ad una organizzazione privata o pubblica; con global service deve intendersi la fornitura di un servizio completo di manutenzione e gestione in modo imprenditoriale e con responsabilità totale anche legislativa del risultato contrattuale, circa la disponibilità alla produzione e conservazione del bene oggetto del contratto;
- 51) la prestazione di servizi di consulenza (con esclusione delle prestazioni riservate per legge ad iscritti in albi professionali) a favore di terzi nell'ambito dei sopra menzionati servizi, nonché l'assunzione di mandati – con o senza rappresentanza - commissioni, agenzie e rappresentanze relativi alla stipulazione di contratti inerenti i sopra menzionati servizi.
- 52) servizi di guardia fuochi ed antincendio;
- 53) gestione di campi da tiro a segno e dinamico sportivo, con relativo addestramento;
- 54) servizi di gestione calore e/o servizi energia, servizi di consulenza energetica e di utilizzazione ottimale delle risorse energetiche in genere, servizi integrati per la realizzazione ed eventuale successiva gestione di interventi o di misure di riduzione dei consumi di energia;
- 55) progettazione, costruzione, installazione, finanziamento, conduzione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici, termici, idricosanitari frigoriferi e di condizionamento, elettrici, elettronici, telematici e d'antenna, elettromedicali, telefonici, antincendio e di antintrusione, di videosorveglianza, di controllo accessi, di sollevamento di persone e cose, nonché il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di tali impianti, ricambi o singoli componenti;
- 56) servizi rivolti ad immobili ed a patrimoni immobiliari, nonché delle opere edili connesse, compresa la loro progettazione e gestione integrata (facility management o global service) e servizi di gestione globale di territori;
- 57) progettazione, costruzione, installazione, finanziamento, conduzione, manutenzione e gestione di impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica, di cogenerazione,

di teleriscaldamento e di pubblica illuminazione, di riscaldamento, condizionamento, idrici ed elettrici sia ad uso civile che industriale, impianti di sollevamento, antincendio, impianti di sicurezza e controllo accessi, impianti per il recupero calore, impianti idraulici speciali, impianti per l'utilizzazione delle fonti di energia ed assimilate, quali l'energia solare, eolica, idraulica, geotermica, la trasformazione dei rifiuti organici e inorganici e dei prodotti vegetali, nonché di impianti, installazioni e dispositivi per il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia con vendita a terzi dell'energia prodotta;

57-bis) la distribuzione, la vendita e la gestione del calore e dell'energia elettrica ottenuti in tutte le forme possibili, nonché la fornitura di servizi energetici integrati e di qualsiasi altra soluzione finalizzata al miglioramento dell'efficienza energetica, anche attraverso lo svolgimento delle attività di diagnosi energetiche con individuazione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, verifica della rispondenza degli impianti alla legislazione di riferimento, studi di fattibilità ed analisi costi benefici, progettazione degli interventi da realizzare e redazione di specifiche schede tecniche, conduzione e manutenzione degli impianti, monitoraggio del sistema di domanda e consumo di energia e verifica dei consumi, presentazione di rapporti periodici per la verifica del risparmio energetico, supporto tecnico all'acquisizione dei finanziamenti da parte dei clienti, gestione degli incentivi, bandi e finanziamenti pubblici ove avente titolo o delegata dall'avente titolo, operando prevalentemente in veste di Energy Service Company secondo le caratteristiche definite in ambito nazionale, promozione dell'ottimizzazione dei consumi energetici, anche con l'uso del finanziamento tramite terzi;

57-ter) la produzione di energia elettrica attraverso impianti fotovoltaici e la vendita dell'energia così prodotta al soggetto attuatore del programma di incentivazione della produzione di energia fotovoltaica;

- 58) svolgimento di prestazioni tecniche in genere rispetto i servizi e le attività svolte dalla cooperativa;
- 59) fornire consulenze amministrative, informatiche, tecnologiche e servizi informatici a privati, aziende ed enti pubblici, servizi di call center e contact center, servizi di lettura contatori gas, acqua, energia elettrica e servizi di stampa e/o recapito delle relative fatture;
- 60) distribuzione, stoccaggio, trasporto e commercio di tutti i combustibili, compreso il gas;
- 61) raccolta, cernita, trasporto e trattamento dei rifiuti, gestione e manutenzione di impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti di qualsiasi specie;
- 62) gestione servizi alberghieri, quali a titolo esemplificativo (Pulizie, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, gestione del verde, lavanderia, sterilizzazione, ristorazione, sicurezza, portierato, manutenzioni tecniche ed edili in genere); gestione di strutture complesse quali RSA e residenze universitarie;
- 63) attività di logistica e di trasporto;
- 64) gestione archivi e depositi di qualunque tipologia anche in conto terzi;
- 65) la gestione (anche tecnica ed amministrativa), per conto terzi, di parchi vetture ed

- altri automezzi di ogni genere;
- 66) organizzare e gestire attività assistenziali anche di cura, accompagnamento, vigilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semiresidenziali, a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione, ivi compresi servizi di accompagnamento, assistenza e trasporto a bordo di mezzi di qualsiasi genere e tipo nonché presso stazioni ferroviarie, aeroporti e porti;
  - 67) organizzare e gestire poliambulatori, ambulatori e/o laboratori per esami diagnostici ed infermerie;
  - 68) gestire servizi territoriali a carattere residenziale, semi-residenziale o in strutture protette che si propongono il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia direttamente che indirettamente o per conto di Enti pubblici e privati e di istituzioni pubbliche e private comunque denominate;
  - 69) gestire strutture per minori in età prescolare con servizio di puericultura continuata e temporanea; gestione ed erogazione di servizi ad integrazione dell'attività didattica con assistenza educativa ed attività di dopo-scuola e bidellaggio;
  - 70) organizzare e gestire direttamente o per conto terzi residenze, alberghi o appartamenti da adibire all'accoglienza e soggiorno di vacanza per adulti o minori o altre categorie di cittadine e cittadini classificabili o inserite in particolari situazioni di disagio o precarietà sociale;
  - 71) la progettazione, installazione, manutenzione, noleggio e vendita di software di supporto alle attività e servizi di vigilanza, custodia e guardiania e sicurezza sul lavoro e, più in generale, a tutte le attività e servizi prestati dalla società;
  - 72) servizi di accettazione, ritiro, raccolta, stoccaggio, allestimento, smistamento e distribuzione documenti, posta e farmaci;
  - 73) servizi di autista, di scorte civili a trasporti eccezionali;
  - 74) la progettazione, produzione, confezionamento, comodato, stiratura, riparazione, rigenerazione, smacchiatura, controllo di qualità, stoccaggio e vendita di capi di abbigliamento, anche professionale, e di confezioni in genere;
  - 75) servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti sportivi attraverso "steward";
  - 76) servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi e negli spazi temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico;
  - 77) la fornitura di servizi, apparati e sistemi rivolti all'incolumità ed alla sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro;
  - 78) consulenza sulla sicurezza ed in particolare analisi e progettazione di sistemi integrati di sicurezza;
  - 79) l'assunzione di servizi di vigilanza fissa ed ispettiva in parchi fluviali e marittimi anche

a bordo di imbarcazioni e postazioni galleggianti e fisse, dotate di radar e sistemi di telecontrollo, finalizzati alla tutela del patrimonio ittico e naturalistico, pubblico e privato;

- 80) svolgimento dei servizi cimiteriali ed in particolare: gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi cimiteriali, ivi compresa la pianificazione e la realizzazione di interventi; custodia e pulizia di complessi cimiteriali; svolgimento di servizi cimiteriali tra cui in via esemplificativa e non esaustiva: tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni ed attività affini; pianificazione, realizzazione e gestione di impianti di cremazione; realizzazione, manutenzione e gestione (anche amministrativa verso l'utenza) dell' illuminazione votiva; gestione (anche amministrativa verso l'utenza) delle concessioni di loculi, ossari e aree cimiteriali e dei servizi cimiteriali in genere.
- 81) ricognizione, censimento, monitoraggio, controllo funzionale, operations & maintenance, anche da postazione remota (con esclusione di ogni prestazione riservata per legge ad iscritti ad albi professionali o a titolari di specifiche licenze), di qualsiasi struttura, immobile, impianto od apparato inerente e/o funzionale all'erogazione dei servizi oggetto delle attività svolte dalla società, quali, a titolo esemplificativo: patrimoni immobiliari ed urbani, impianti, macchinari, dispositivi, apparati di allarme e di sicurezza elettronici o elettrici, apparati di diagnostica remota, gestione di reti intelligenti, controllori di automazione, sistemi di home e building automation, apparati video, impianti di rilevazione, impianti di trasmissione dati audio e video, rilevazione incendi, TVCC, antintrusione, controllo accessi, energy e facility management, distribuzione elettrica, schermature solari, illuminazione, distribuzione fluidi, condizionamento, riscaldamento, ventilazione di singole unità immobiliari e di strutture complesse, impianti fotovoltaici.

Tutte le attività predette dovranno essere svolte dalla Cooperativa in conformità alle disposizioni di legge, a favore di soggetti privati e/o pubblici di qualsiasi genere e/o natura.

per il conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, ivi comprese le prestazioni di servizi di consulenza in tutti i settori sopra elencati (con esclusione delle prestazioni riservate per legge ad iscritti in albi professionali) nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili per il fine predetto e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti o conseguenti allo scopo e/o all'oggetto sociali, nonché fra l'altro, per sola indicazione esemplificativa:

- a) prendere a noleggio, in locazione anche finanziaria, in affitto, in comodato fabbricati, immobili, impianti, macchinari, attrezzature e mobili di ogni specie;
- b) cedere a noleggio in locazione, in affitto, in comodato fabbricati, immobili, impianti, macchinari, attrezzature e mobili di ogni specie che non servissero anche momentaneamente alla Cooperativa;
- c) costruire, ricostruire, acquistare fabbricati, magazzini, immobili, impianti, macchinari attrezzature e mobili di ogni specie;
- d) cedere a chiunque in proprietà, anche a riscatto, qualsiasi bene mobile ed immobile di proprietà della Cooperativa;

- e) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, magazzini, impianti e depositi necessari per l'espletamento ed il conseguimento dell'oggetto sociale.
- f) assumere partecipazioni in cooperative sociali a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;
- g) costituire, aderire od assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in cooperative, società di capitali di qualsiasi tipo, comprese quelle finanziarie e di garanzia, imprese e consorzi, costituite o da costituire, specie se svolgano attività analoghe, strumentali, complementari o comunque accessorie all'attività sociale o vi aderiscano altre cooperative o svolgano attività di servizio quali assicurazione, credito e finanziamento, assistenza tecnico-amministrativa, e simili;
- h) dare adesione e partecipazione a società, enti ed organismi economici, consortili, finanziari e fideiussori specie se diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo, a fornire servizi, ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito, l'assistenza, l'organizzazione, l'acquisizione del lavoro e simili;
- i) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società cui la Cooperativa aderisce o partecipa nonché a favore di altre cooperative;
- j) concedere e/o ricevere finanziamenti di qualsiasi tipo alle/dalle società partecipate, così come disciplinato dal D.Lgs. 385/93 e relativi provvedimenti attuativi nonché di modifica e/o integrazione, al fine dello sviluppo della loro attività, escludendo tassativamente l'esercizio nei confronti del pubblico di tale operatività;
- k) coordinare dal punto di vista tecnico, amministrativo e finanziario le società partecipate, fornendo loro relativa assistenza anche in termini d'elaborazione e gestione dei dati contabili ed aziendali;
- l) l'elaborazione e la gestione di dati contabili ed aziendali ivi comprese le paghe nel rispetto delle normative vigenti, per conto proprio e di terzi oltre a servizi per l'impresa in genere nonché cedere in uso a terzi la capacità elaborativi degli impianti EDP disponibili in eccesso rispetto alle esigenze aziendali;
- m) partecipare a gare per l'ottenimento in appalto o in concessione di lavori, opere, servizi e forniture in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere;
- n) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'U.E., dallo Stato, dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;
- o) stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati;
- p) realizzare e distribuire, in Italia ed all'estero, prodotti multimediali, quali in particolare, ma non esclusivamente, programmi audio/video realizzati su tutti i tipi di supporti disponibili ed utilizzabili tempo per tempo, nonché organizzare congressi, fiere, seminari, corsi, manifestazioni ed eventi;
- q) assunzione di mandati, con o senza rappresentanza, commissioni, agenzie e

rappresentanze anche ai sensi dell'art.115 TULPS;

- r) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo, nel rispetto delle norme di legge, una sezione di attività per la raccolta del credito limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, con tassativo divieto di provvedere alla raccolta ed alla sollecitazione del risparmio del pubblico sotto ogni forma, all'esercizio di attività bancaria, all'erogazione di credito al consumo, nonché all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare. La predetta sezione di attività viene disciplinata da apposito regolamento interno, contenente le condizioni generali valide per singoli rapporti, fermo restando che:
- 1) i versamenti e le eventuali trattenute non potranno superare per ciascun socio gli importi massimi consentiti per il godimento dei benefici fiscali previsti dalla legge;
  - 2) gli interessi corrisposti sulle somme concesse in prestito alla Cooperativa non potranno superare la misura massima consentita per il godimento dei benefici fiscali previsti dalla legge;
- s) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, ai sensi dell'Art. 4, L. 31 gennaio 1992, n.59;
- t) s) adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo od all'ammodernamento aziendale ai sensi degli artt. 5 e 6, L. 31 gennaio 1992, n.59;
- u) t) emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;
- v) u) raccogliere risparmio mediante l'emissione di obbligazioni in conformità alle disposizioni di legge;
- w) v) la Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile.
- x) z) fornitura di prodotti, macchine, attrezzature e quant'altro necessario per lo svolgimento delle attività sopra riportate.

### TITOLO III

#### SOCI COOPERATORI

##### **Art. 5 | “numero e requisiti dei soci”**

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore a quello minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci lavoratori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati

economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

- contribuiscono allo sviluppo dei principi di mutualità cooperativa, al movimento cooperativo ed all'immagine della cooperativa, in ottica intergenerazionale, mettendo a disposizione la propria esperienza umana e professionale.
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nel settore di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e l'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

## **Art. 6 | “procedura di ammissione”**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data di nascita e codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
- c) il numero di azioni che s'impegna a sottoscrivere, che non dovrà in ogni caso essere inferiore a numero 60 (sessanta) salvo un limite inferiore eventualmente previsto per i soci speciali; il numero di azioni sottoscritte può essere anche superiore a 60 (sessanta) nel rispetto del limite massimo fissato dalla legge;
- d) l'impegno a versare l'importo previsto dall'art. 2528 c.c. in relazione al numero di azioni sottoscritte di cui al precedente punto c), secondo le modalità indicate al successivo Art.7;
- e) ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consiglio d'Amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art.5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda entro 60 giorni e stabilisce le modalità e i termini per i versamenti del capitale sociale.

Il socio risulterà ammesso alla Cooperativa allorché la delibera di ammissione sarà comunicata al socio ed annotata nel libro dei soci, fermo restando l'obbligo del socio

ammesso alla Cooperativa di effettuare il versamento dell'intero importo relativo al numero di azioni sottoscritte contestualmente alla predetta annotazione, ovvero, nelle diverse forme previste all'art. 7, 1° comma del presente Statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa. Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

### **Art. 7 | “obblighi dei soci”**

I soci sono obbligati:

- a) al versamento dell'importo corrispondente al numero di azioni sottoscritte, come indicato al precedente art. 6, con le modalità e nei termini che saranno stabiliti nella delibera consiliare di ammissione del socio nel libro soci;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;
- d) ad osservare, con particolare ma non esclusivo riferimento alle guardie particolari giurate, le disposizioni delle autorità competenti in materia.

### **Art. 8 | “tipologia del rapporto di lavoro del socio”**

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo comma. La tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci ed i trattamenti economico normativi da applicare ai diversi rapporti di lavoro sono disciplinati da apposito regolamento interno previsto dall'art. 6 della legge n°142 del 3-04-2001 approvato dall'Assemblea dei soci.

### **Art. 9 | “diritti dei soci”**

I soci hanno pieno diritto di esercitare tutti i diritti ad essi riservati dalla legge o dal presente statuto in modo tale da dare completa attuazione al rapporto mutualistico e sociale.

I soci hanno altresì diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle

deliberazioni dell'assemblea e di ottenere estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richiede, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

## **Art. 10 | “soci speciali”**

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione. Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1) la durata del periodo di formazione del socio speciale;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione;
- 3) le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione;
- 4) la misura massima del ristorno attribuibile.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha il diritto di partecipare a tutte le assemblee con diritto di voto esclusivamente in materia di bilancio e non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 9 del presente statuto.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa. In tal caso il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 6. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 14.

## **Art. 11 | “soci onorari”**

I soci cooperatori il cui rapporto associativo sia cessato per essere stati ammessi ai trattamenti pensionistici comunque denominati da parte degli enti previdenziali ai sensi delle norme vigenti anche per condizioni di sopravvenuta inabilità, e che abbiano prestato la loro attività lavorativa a favore della società per almeno 20 (venti) anni, possono diventare soci onorari della Cooperativa con delibera dell'Organo Amministrativo.

Possono diventare soci onorari della Cooperativa, sempre con delibera dell'Organo amministrativo, anche altri soggetti aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa.

La durata della carica dei soci onorari è determinata dall'Organo amministrativo al momento della nomina ed è prorogabile sempre con delibera dell'Organo Amministrativo.

I soci onorari hanno diritto a partecipare alle assemblee senza diritto di intervento e voto.

L'Organo amministrativo potrà adottare un Regolamento interno relativo alla disciplina dei soci onorari.

## **RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO COOPERATORE**

### **Art. 12 | “provvedimenti in caso di recesso ed esclusione”**

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 8.

### **Art. 13 | “recesso”**

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio cooperatore:

- e) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- f) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- g) il cui rapporto di lavoro -subordinato, autonomo o di altra natura -sia cessato per qualsiasi motivo.

La domanda di recesso dovrà essere presentata al Consiglio d'Amministrazione della Cooperativa mediante lettera raccomandata, anche consegnata a mano. Spetta al Consiglio d'Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso e di annotare la dichiarazione di recesso nel libro dei soci. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 46.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

## Art. 14 | “esclusione”

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione allorché:

- a) il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto sociale;
- b) il socio che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'Art. 5 del presente Statuto;
- c) il socio, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del corrispettivo delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- d) il socio, senza essere autorizzato dal Consiglio d'Amministrazione, svolga o si accinga a svolgere, in proprio o in qualsiasi forma per conto di imprese terze, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali così come previsto dall'art. 5, ultimo comma;
- e) il socio che abbia richiesto ed ottenuto una pensione di vecchiaia, ovvero il socio che soddisfi tutti i requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia;
- f) il socio guardia particolare giurata per il quale, per qualsiasi ragione, venga a mancare od il decreto prefettizio di nomina o la licenza di porto d'armi per guardia particolare giurata;
- g) il socio che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;
- h) il socio che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, incluse le fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori nonché in seguito alla perdita d'appalti o diminuzione di servizi lavorativi prestati;
- i) il socio che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- j) il socio il cui ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello subordinato, sia stato risolto dalla cooperativa con recesso anticipato o per inadempimento contrattuale da parte del lavoratore;
- k) il socio che incorra nel corso di due anni almeno 3 (tre) volte in provvedimenti disciplinari di sospensione dal servizio e dal compenso;
- l) il socio che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato per mancato superamento del periodo di prova;
- m) il socio sia condannato con sentenza penale definitiva per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

- n) il socio, per fatto a esso imputabile, arrechi danni gravi alla Cooperativa, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, viepiù se clienti della Cooperativa, l'immagine pubblica;
- o) il socio che, a causa del suo negligente comportamento nella prestazione lavorativa, causi la disdetta di un servizio da parte del cliente;
- p) il socio che incorra in gravi e ripetute inosservanze delle disposizioni antinfortunistiche;
- q) il socio che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- r) il socio speciale che non rispetti i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, riguardante i doveri inerenti la sua formazione;
- s) saranno inoltre considerati quali atti e/o condotte tali da costituire grave inadempimento del socio ai predetti obblighi derivanti dal rapporto sociale e comunque tali da legittimare il provvedimento d'esclusione ai sensi dell'Art. 2533 c.c.:

- 1) il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio con uno o più altri soci od altri soggetti, siano essi dipendenti dalla Cooperativa e/o terzi;
- 2) l'abbandono del luogo di svolgimento dell'attività;
- 3) l'assenza ingiustificata dal servizio per 5 (cinque) o più giorni consecutivi o l'assenza ingiustificata dal servizio per 7 (sette) giorni complessivi nel corso di ciascun esercizio sociale;
- 4) il furto di beni di proprietà del cliente e/o trafugamento e/o distruzione dolosa di beni e/o documenti di quest'ultimo, rispetto ai quali il socio abbia avuto la disponibilità, anche temporanea, per ragioni di servizio;
- 5) il furto di beni di proprietà della Cooperativa e/o trafugamento e/o distruzione dolosa di beni e/o documenti di quest'ultima, rispetto ai quali il socio abbia avuto la disponibilità, anche temporanea, per ragioni di servizio od in virtù del rapporto societario;
- 6) il furto di beni di proprietà di soggetti terzi e/o trafugamento e/o distruzione dolosa di beni e/o documenti di questi ultimi;
- 7) il comportamento oltraggioso nei confronti dei clienti della Cooperativa e/o del personale degli stessi e/o della Cooperativa;
- 8) l'essersi addormentato in servizio per 2 (due) o più volte;
- 9) l'essere in stato di ubriachezza durante le ore del servizio, per almeno 2 (due) volte;
- 10) il mancato rispetto delle indicazioni in ordine allo svolgimento dell'attività, impartite dai responsabili organizzativi e/o dagli organi statutari competenti della Cooperativa;
- 11) il rendersi responsabile di atti di insubordinazione nei confronti dei superiori;
- 12) l'irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro per se o per altri lavoratori;
- 13) l'abuso di autorità per ciò che attiene ai soci che prestano attività di vigilanza;

- 14) il fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza del luogo di lavoro;
- 15) il riprodurre e/o asportare documenti e/o dotazioni di servizio;
- 16) il danneggiare volontariamente il materiale dell'azienda o del committente;
- 17) l'aver posto in essere, in ambito lavorativo, comportamento costituente reato delittuoso o l'aver posto in essere, al di fuori dell'ambito lavorativo, comportamento costituente reato delittuoso che incide sul vincolo fiduciario.

L'esclusione diventa operante con l'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori, ai sensi dell'Art. 2533 c.c.

### **Art. 15 | “deliberazioni in materia di recesso ed esclusione”**

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari delle stesse, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero consegnata a mano e sottoscritta per ricevuta.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra soci e Cooperativa in relazione ai provvedimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione in materia di recesso, ed esclusione, saranno, nei limiti consentiti dalla legge per la compromettibilità in arbitri, devolute alla decisione delle Procedure Arbitrali, previsto dall'Art. 46 del presente Statuto. I soci che intendessero opporsi contro i predetti provvedimenti assunti dal Consiglio d'Amministrazione, dovranno proporre la loro opposizione, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di tali provvedimenti.

### **Art. 16 | “liquidazione”**

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle azioni da loro effettivamente possedute, aumentate delle rivalutazioni eventualmente effettuate a norma del successivo Art. 31, lettera c), del presente Statuto. La liquidazione avverrà sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa efficace e, in ogni caso, in misura mai superiore all'importo come sopra determinato. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, si matura entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

### **Art. 17 | “morte del socio”**

In caso di morte di un socio, il diritto degli eredi al rimborso delle azioni effettivamente possedute dal defunto si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 16. I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno chiedere il rimborso delle somme loro spettanti a mente del precedente articolo 16, non oltre i 5 (cinque) anni successivi la data di approvazione del bilancio di esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto efficace. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, adeguata prova documentale che dimostri la loro qualità di aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Le somme dovute dalla Cooperativa per le ragioni sopraindicate e per le

quali non sia richiesto il rimborso nel termine quinquennale suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, a riserva legale.

### **Art. 18 | “trattamento economico dei soci cooperatori”**

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento di cui al precedente art. 8, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

## **TITOLO IV**

### **SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI**

#### **Art. 19 | “norme applicabili”**

Oltre ai soci cooperatori di cui al titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi soci finanziatori di cui all'art. 2526 c.c.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

L'Assemblea straordinaria potrà deliberare altresì l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa prevedendone la disciplina nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 nonché all'art. 26 del presente Statuto.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

La delibera di emissione determinerà i voti attribuiti per azione; in ogni caso ai soci finanziatori non potrà mai essere attribuito un numero di voti superiore al terzo dei voti spettanti all'insieme di tutti i soci presenti o rappresentati nell'assemblea generale. Qualora si superi detto limite di voto i voti di ciascun socio finanziatore saranno automaticamente ridotti in modo proporzionale.

#### **Art. 20 | “ soci sovventori”**

Qualora vengano costituiti, con deliberazione dell'assemblea, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all' art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori persone fisiche, persone giuridiche ed altri enti, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

#### **Art. 21 | “conferimento e azioni dei soci finanziatori”**

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura e crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento/00)

La società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1, cod. civ.

### **Art. 22 | “trasferimento delle azioni dei soci finanziatori”**

Salvo che sia diversamente disposto in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve darne comunicazione con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione, indicando il numero di azioni che intende trasferire, il nominativo del proposto acquirente, il prezzo di cessione e le modalità di pagamento. Il provvedimento con cui il Consiglio di Amministrazione concede ovvero nega l'autorizzazione deve essere comunicato, con lettera raccomandata, al socio finanziatore entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta formulata con le modalità di cui al presente comma.

In caso di negata autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà, nei 60 (sessanta) giorni successivi, ad indicare un altro acquirente. Decorso tale termine senza che il Consiglio di Amministrazione abbia indicato un altro acquirente, il socio finanziatore è libero di trasferire alle medesime condizioni la propria partecipazione a chiunque.

### **Art. 23 | “deliberazione di emissione”**

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

### **Art. 24 | “recesso dei soci finanziatori”**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea Straordinaria in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 cod. civ. e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

## **Art. 25 | “assemblea speciale dei soci finanziatori”**

I soci finanziatori hanno diritto di intervento e di voto nell'assemblea speciale nei casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dalla delibera dell'assemblea straordinaria di emissione delle relative azioni. Qualora la società abbia provveduto a distinte emissioni a favore di soci finanziatori, dovranno tenersi, ricorrendo i presupposti di legge e di statuto, distinte assemblee speciali per ciascuna di tali emissioni, salvo che, trattandosi di azioni con il medesimo contenuto, non sia diversamente stabilito dalla successiva delibera di emissione.

Per l'assemblea speciale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per l'assemblea generale dei soci dalla legge e dal presente Statuto.

Qualora la delibera dell'assemblea straordinaria di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori riservi loro il potere di nominare, sostituire o revocare uno o più consiglieri di amministrazione e/o uno o più membri del collegio sindacale, tale nomina dovrà avvenire in sede di assemblea speciale

L'assemblea speciale delibera con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

## **Art. 26 | “azioni di partecipazione cooperativa”**

Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, fatta eccezione per le azioni emesse al fine della ripartizione ai soci cooperatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato ai sensi di legge. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa. All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione. All'art. 27 del presente statuto sono determinate le modalità di funzionamento dell'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione cooperativa.

## **Art. 27 | “assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa”**

Essendo l'azione di partecipazione cooperativa uno strumento finanziario privo del diritto di

voto, gli azionisti di tale categoria si riuniscono in assemblea speciale la cui convocazione compete al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ovvero al rappresentante comune. Diritti ed obblighi del rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa sono stabiliti dalla legge.

L'assemblea speciale delibera sui seguenti argomenti:

- nomina e revoca del rappresentante comune;
- approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società Cooperativa che possano pregiudicare i diritti della categoria;
- costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- su ogni altro argomento che interessi la categoria.

L'assemblea speciale è convocata almeno annualmente per esprimere il proprio parere in ordine alla rendicontazione sull'attuazione dei programmi di sviluppo ed ammodernamento di cui al precedente art. 26. Detta assemblea, in ogni caso, può essere convocata tutte le volte che ve ne sia la necessità ovvero dietro richiesta di un terzo degli azionisti di partecipazione cooperativa. L'assemblea degli azionisti di partecipazione cooperativa è governata dalle norme dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea della Cooperativa, in quanto applicabili e dall'apposito regolamento.

Al rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa, eletto per almeno un triennio con deliberazione dell'assemblea speciale, competono i seguenti diritti ed obblighi:

- tutelare gli interessi della categoria nei rapporti con la Cooperativa;
- eseguire le deliberazioni adottate dall'Assemblea speciale;
- accedere, esaminare ed estrarre copia dei libri sociali;
- assistere alle Assemblee della Cooperativa;
- impugnare le deliberazioni che pregiudichino i diritti della categoria.

In caso di assenza di nomina il rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa è nominato con decreto del Presidente del Tribunale su domanda degli amministratori della Cooperativa o di uno degli azionisti di partecipazione cooperativa. L'azionista di partecipazione cooperativa, in assenza di quotazione ufficiale del titolo in mercati regolamentati, decade da tale sua qualifica, oltrechè nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., alla scadenza dei programmi di sviluppo ed ammodernamento.

## TITOLO V

### PATRIMONIO

#### Art. 28 | “patrimonio”

Il patrimonio sociale della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
  - 1) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore

- di 25 (venticinque) euro;
- 2) dalle eventuali azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di 500 (cinquecento) euro;
  - 3) dalle eventuali azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di 500 (cinquecento) euro, destinate al fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;
  - 4) dalle eventuali azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di 500 (cinquecento) euro, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 31 quarto comma punto a) e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
  - c) dalla riserva straordinaria;
  - d) dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori, formate ai sensi dell'articolo 31, quarto comma punto f);
  - e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
  - f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte. Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

### **Art. 29 | “caratteristiche delle azioni cooperative”**

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione. Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5 del presente statuto. In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 46. La società ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c.

### **Art. 30 | “ristorno”**

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente

alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento i quali, in via generale, debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- 1) in forma liquida;
- 2) mediante l'aumento gratuito del numero di azioni di capitale sottoscritte e versate;
- 3) mediante l'emissione e distribuzione gratuita di strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV.

### **Art. 31 | “destinazione degli utili”**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 30 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dall'articolo 2514 del c.c. ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente statuto e comunque in misura non superiore al limite stabilito dall'art. 2514 del c.c. ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) un'eventuale quota destinata alla riserva divisibile a favore dei possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;
- g) la restante parte a riserva straordinaria.

In presenza di azioni emesse in favore di soci finanziatori, l'assemblea che approva il bilancio, qualora deliberi la ripartizione dei ristorni dei soci cooperatori, deve deliberare anche la destinazione degli utili di cui alla precedente lettera e).

## TITOLO VI ORGANI SOCIALI

### Art. 32 | “organi sociali”

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci.

### ASSEMBLEA DEI SOCI

### Art. 33 | “modalità di convocazione dell'assemblea dei soci”

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. L'avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza.

In aggiunta a quanto sopra previsto, l'avviso di convocazione dovrà essere comunicato ai soci mediante lettera od altro mezzo ritenuto equipollente dal consiglio di amministrazione o mediante pubblicazione sul sito internet della società.

La convocazione avviene almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio d'Amministrazione lo creda necessario o laddove ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o dal numero di soci che rappresenta almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori.

### Art. 34 | “competenze dell'assemblea”

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, qualora ritenuto utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) determina il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione e provvede alle relative nomine, nel rispetto dell'eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al presente statuto;
- 3) determina l'entità dei gettoni di presenza dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) nomina i componenti del Collegio dei Sindaci, eleggendo tra questi il Presidente e fissa i relativi compensi, nel rispetto delle norme di legge;
- 5) conferisce e revoca, su proposta motivata dell'organo di controllo l'incarico della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis c.c., secondo quanto previsto al

- successivo art. 45 del presente statuto, e determina il corrispettivo spettante agli incaricati;
- 6) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto, ad essa sottoposti dal Consiglio d'Amministrazione con le maggioranze previste per legge;
  - 7) delibera sulle responsabilità e giudica l'operato degli amministratori e dei sindaci;
  - 8) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale di cui agli artt. 4 e 26 del presente Statuto, approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa;
  - 9) delibera l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 30 del presente statuto;
  - 10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;
  - 11) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi;
  - 12) delibera, in caso di risultato di esercizio negativo, sulla copertura delle perdite;
  - 13) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6 del presente statuto;
  - 14) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico la cui direzione è affidata a terzi;
  - 15) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla Legge, dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio d'Amministrazione.

### **Art. 35 | “competenze assemblea straordinaria”**

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e sulle altre materie che la legge attribuisce alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio d'amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative. L'assemblea straordinaria delibera sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del Titolo IV del presente statuto. Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria devono essere illustrate dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

## **Art. 36 | “quorum costitutivo e quorum deliberativo”**

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che esprimano almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti portati dai soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di tanti soci che esprimano almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di tanti soci che esprimano almeno i 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati, aventi diritto al voto. Per le votazioni si procederà a scrutinio palese.

Ove ritenuto necessario od opportuno dal Consiglio di amministrazione, il voto potrà essere espresso anche mediante utilizzo di sistemi di mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 2358 c.c., nel rispetto dei principi di trasparenza ed informazione ai soci.

## **Art. 37 | “deroghe al voto per testa e delega di voto”**

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti o nel libro dei soci cooperatori da almeno 90 (novanta) giorni o nel libro dei soci finanziatori da almeno 2 (due) giorni. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare delle azioni sottoscritte. I voti attribuiti ai soci finanziatori non possono in ogni caso superare 1/3 (un terzo) del totale dei voti presenti all'Assemblea, direttamente o per delega. Qualora quest'ultimo limite, per qualsiasi ragione, sia superato, il numero dei voti attribuito a ciascun socio finanziatore verrà ridotto alla dovuta proporzione. I titolari di azioni di partecipazione cooperativa non possono partecipare o intervenire personalmente in Assemblea ma solo il rappresentante comune nominato dall'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art. 6 della legge 31-01-1992 n°59 ha diritto ad assistere all'Assemblea generale della cooperativa, senza diritto di voto, con potere di impugnarne le deliberazioni. I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto appartenente alla medesima sezione soci e che non ricopra cariche di amministratore o sindaco. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 10 (dieci) deleghe. I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 del c.c. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

## **Art. 38 | “compiti del presidente dell'assemblea”**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione, se nominato, o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare

all'assemblea;

- constatare se l'Assemblea sia regolarmente costituita ed atta a deliberare;
- dirigere e regolare la discussione.

La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea.

La nomina del segretario non avviene allorché il verbale sia redatto da un notaio indicato dal Presidente dell'assemblea. Il verbale dell'assemblea in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio. Tutte le deliberazioni assembleari devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal notaio se nominato.

### **Art. 39 | “assemblee separate”**

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata. La partecipazione dei soci, la loro convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate sono disciplinate da apposito regolamento.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate. Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. Tutti i delegati debbono essere soci. Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Il verbale delle riunioni delle assemblee separate deve essere redatto in forma scritta, anche senza la presenza del notaio; in tal caso ciascuna assemblea separata elegge un segretario.

### **Art. 40 | “svolgimento dell'assemblea generale”**

L'assemblea generale dei soci deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'avviso di convocazione dell'assemblea generale può consentire che l'assemblea si svolga con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare ed inviare documenti. L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente ed il segretario che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

## CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

### **Art. 41 | “consiglio d'amministrazione”**

Il Consiglio d'Amministrazione si compone da 15 (quindici) a 25 (venticinque) consiglieri eletti dall'Assemblea, che determinerà di volta in volta il numero. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori. Il Consiglio d'Amministrazione resta in carica per tre esercizi; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Il Consiglio d'Amministrazione è rinnovato annualmente per un terzo dei suoi membri secondo modalità determinate dal Consiglio d'Amministrazione stesso. Gli amministratori sono rieleggibili entro il limite di mandati consentito dalla normativa vigente. Spetta al Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della Cooperativa o che siano investiti di particolari cariche. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e, a sua discrezione, un Vice Presidente. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica e/o il ristorno. Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione della cooperativa. Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) del numero complessivo dei Consiglieri in carica ed ogni volta che si riunisce nomina un segretario di seduta, che può essere non Consigliere. La convocazione è fatta a mezzo di lettera, da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma, telefax, o posta elettronica all'indirizzo notificato alla società, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano almeno informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono palesi. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio d'Amministrazione possano svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza, comunicazione videoscritta in tempo reale (chat).

### **Art. 42 | “competenze del consiglio di amministrazione”**

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio d'Amministrazione:

- a) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e le assemblee separate dei soci e le eventuali assemblee speciali di categoria;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

- c) redigere il bilancio d'esercizio e gli eventuali bilanci preventivi;
- d) relazionare in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;
- e) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto o dalla legge da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- f) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- g) deliberare sugli acquisti e sulle alienazioni e permuta di beni immobiliari e mobiliari, e su tutte le materia di cui all'Art. 4, non rimesse per legge o dal presente Statuto all'Assemblea;
- h) deliberare e concedere avalli, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- i) conferire procure, sia generali che speciali, determinando poteri ed attribuzione dei procuratori così nominati, i quali potranno essere anche non soci, e nominare il Direttore Generale determinandone le funzioni, i compensi ed i poteri rappresentativi;
- j) assumere e licenziare il personale della società fissandone le mansioni e le retribuzioni e deliberare sull'entità del medesimo in relazione alle esigenze aziendali e nel rispetto delle norme di legge;
- k) mantenere gli opportuni contatti con i sindacati di categoria per ogni questione attinente i rapporti di lavoro con i soci lavoratori;
- l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- m) designare i soci che dovranno partecipare alle assemblee degli organismi e delle società a cui la Cooperativa aderisce;
- n) autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico o privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- o) consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, rinunce, cancellazioni di ipoteche e trascrizioni anche senza l'estinzione dei crediti bancari od intimati, costituire pegni o cauzioni, consentire qualsiasi genere di annotamento presso pubblici registri;
- p) deliberare l'istituzione di succursali, agenzie, rappresentanze o filiali;
- q) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti

prevista dall'Art. 4 del presente Statuto;

- r) determinare, nel rispetto della legge, il tasso di remunerazione del prestito sociale e le sue variazioni in corso d'anno;
- s) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresi transazioni e compromessi, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea dei soci;
- t) deliberare sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico la cui direzione è affidata alla Cooperativa.
- u) Consiglio delibera inoltre su qualsiasi altro argomento riguardante la gestione della Cooperativa che non sia riservato all'Assemblea. In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'Art. 2386 Codice Civile.

Il Consiglio delibera inoltre su qualsiasi altro argomento riguardante la gestione della Cooperativa che non sia riservato all'Assemblea. In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'Art. 2386 Codice Civile.

### **Art. 43 | “presidente”**

Il Presidente del consiglio d'amministrazione ha la rappresentanza della società, di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale. Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione può delegare a terzi i propri poteri, in tutto od in parte. Il Presidente potrà altresì nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente, se nominato. Qualora il Consiglio d'Amministrazione proceda alla nomina di uno o più consiglieri delegati, nei limiti dei poteri ad essi delegati potrà essere conferita a costoro la rappresentanza e la firma sociale.

Spetta al Presidente convocare, presiedere e coordinare le funzioni e gli organismi aziendali interni di espressione sociale deputati ad avere funzioni consultive per il consiglio d'amministrazione secondo quanto previsto da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci.

### **COLLEGIO SINDACALE**

#### **Art. 44 | “collegio sindacale”**

La cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, in possesso dei requisiti di legge. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre facoltà di chiedere agli amministratori, notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazione con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c.. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. I sindaci relazionano in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito di prevalenza mutualistica.

Al Collegio sindacale possono essere affidate anche le funzioni dell'Organismo di vigilanza, ex art 6 Dlgs 231/2001 e successive modifiche.

### **Art. 45 | “revisione legale dei conti”**

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. L'incarico di revisione legale è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione relativo al terzo esercizio dell'incarico. Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti svolgono le funzioni previste dalla legge.

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 46 | “clausola compromissoria”**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la cooperativa ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la cooperativa, ed ancora qualsiasi controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promossa nei loro confronti, relativa al rapporto sociale e mutualistico, verrà deferita alla decisione di un Arbitro nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Reggio Emilia, secondo il relativo Regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura. Il soggetto designato alla nomina, in relazione alla complessità della controversia, può nominare tre arbitri costituendo un Collegio Arbitrale e provvedendo anche alla nomina del Presidente del Collegio. Gli arbitri decideranno secondo le norme di diritto con lodo rituale. La decisione verrà presa a norma e per gli effetti delle vigenti regole

sancite dal Codice di Procedura Civile. Il compenso degli arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salva diversa disposizione del lodo. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

### **Art. 47 | “scioglimento”**

Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545-duodecies del codice civile, è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste all'art. 36, terzo comma, dello statuto, decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

### **Art. 48 | “devoluzione patrimoniale”**

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo della devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, dedotti il rimborso delle azioni versate dai soci operatori e dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati nonché l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari partecipativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.

### **Art. 49 | “clausole mutualistiche”**

Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'art. 2514 del c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci

cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- c) c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

### **Art. 50 | “disposizioni finali”**

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.





#### SQUADRA

Lavoriamo insieme per raggiungere obiettivi comuni e condivisi.



#### COERENZA

Agiamo nel rispetto rigoroso dei valori in cui crediamo.



#### TRASPARENZA

Ci comportiamo in modo chiaro e leale.



#### INNOVAZIONE

Ci impegniamo a trovare continuamente nuove soluzioni.



#### LEGALITÀ

Difendiamo e promuoviamo comportamenti etici.



 Via Rochdale 5, Reggio Emilia

 Tel. 0522 94011

 Fax 0522 940128

 [www.coopservice.it](http://www.coopservice.it)

 [info@coopservice.it](mailto:info@coopservice.it)



# REGOLAMENTI



LEGALITÀ



INNOVAZIONE



TRASPARENZA



COERENZA



SQUADRA

# MISSION DI COOPSERVICE

Coopservice vuole essere leader nel mondo dei servizi integrati, con l'innovazione continua dei servizi, l'impegno per la sostenibilità ambientale e la valorizzazione della qualità del lavoro: mettendo al centro i clienti e la collettività, valorizzando la professionalità e le aspirazioni dei propri soci e lavoratori.



Persone che fanno squadra che si occupano l'una dell'altra.



Innovazione che è progresso, spingersi più in là, movimento.



Perseguire il massimo della sostenibilità ambientale è una responsabilità di tutti noi.

# REGOLAMENTI

REGOLAMENTO SOCIO LAVORATORE AI SENSI DELL'ART. 6 L. 142/01 .....	1
REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE DI SOCI SPECIALI .....	11
REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL RISTORNO AI SOCI .....	15
REGOLAMENTO INERENTE ALLE SEZIONI SOCI DELLA COOPERATIVA E ALL'ISTITUTO DELLE ASSEMBLEE SEPARATE .....	19
REGOLAMENTO WELFARE AZIENDALE PER I SOCI LAVORATORI.....	23
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE .....	27
REGOLAMENTO DELLE AZIONI PER SOCI SOVVENTORI.....	33

# REGOLAMENTI

VERSIONE AGGIORNATA A SETTEMBRE 2020

# REGOLAMENTO SOCIO LAVORATORE

## AI SENSI DELL'ART. 6 L. 142/01

### Art. 1 | Scopo ed oggetto del regolamento.

Il presente regolamento ha lo scopo – ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e dell'articolo 8 dello Statuto Sociale "Tipologia del rapporto di lavoro del socio" – di disciplinare l'organizzazione del lavoro dei soci lavoratori, le prestazioni lavorative dei quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della Cooperativa.

In particolare, il regolamento definisce e disciplina le tipologie di rapporti di lavoro che saranno adottate dalla Cooperativa e dai soci lavoratori, quali ulteriori rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo.

### Art. 2 | Rapporti di lavoro instaurabili e relative modalità di scelta.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 142/01, e dello Statuto, ogni socio lavoratore instaura con la Cooperativa uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:

- - Subordinato (tutte le tipologie previste dalla normativa vigente al momento dell'istaurazione del rapporto, in quanto compatibili con il rapporto sociale);
- - Di collaborazione coordinata e continuativa, qualora siano soddisfatte le prescritte condizioni vigenti al momento della sottoscrizione del contratto.

Tra il socio lavoratore e la Cooperativa sarà possibile altresì instaurare qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro purché siano presenti le necessarie condizioni normative e siano compatibili con la posizione di socio.

La scelta del tipo di rapporti di lavoro è rimessa alle volontà del socio e della Cooperativa secondo le caratteristiche e le modalità con cui si svolgerà il rapporto di lavoro, in particolare in relazione all'assoggettamento o meno al vincolo di subordinazione e tenuto conto dell'organizzazione aziendale e produttiva.

La Cooperativa e il socio possono instaurare un rapporto di lavoro diverso da quello precedentemente scelto, sulla base della manifestazione di volontà delle parti e delle modalità/finalità della prestazione richiesta.

### Art. 3 | Organizzazione aziendale.

1. L'attuale struttura organizzativa aziendale, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è articolata nel seguente modo:

a) Servizi di staff:

- a.1) Amministrazione, Controllo di gestione e Finanza. Alla Funzione amministrazione, controllo di gestione e finanza sono demandati i compiti propriamente amministrativi, fiscali e finanziari (gestione della contabilità generale, della contabilità analitica, della contabilità clienti e fornitori, predisposizione del bilancio di esercizio e del consolidato della società e delle proprie partecipate, programmazione finanziaria, reperimento

delle risorse, rapporti con gli istituti di credito, gestione della cassa, del contenzioso tributario e dei rapporti con le società di revisione).

- a.2) Risorse umane. Alla funzione Risorse umane sono demandati i compiti di gestione e di organizzazione del personale, il reclutamento, la selezione, le assunzioni, la formazione, l'addestramento, la valutazione delle prestazioni e del potenziale, nonché la risoluzione dei rapporti di lavoro, l'amministrazione e la retribuzione del personale, la gestione paghe, i rapporti con le organizzazioni sindacali e con gli Enti preposti in materia di lavoro.
- a.3) Politiche Sociali. Al servizio politiche sociali è demandato il rapporto con i soci lavoratori e le attività sociali della Cooperativa.
- a.4) Comunicazione. Alla Funzione Comunicazione è assegnato il compito della comunicazione interna ed esterna, delle attività pubblicitarie e di sponsorizzazione e dello sviluppo dell'immagine della Cooperativa.
- a.5) I.C.T. (Information, Communication, Tecnology). Alla Funzione I.C.T. sono demandati i compiti di sviluppare e mantenere in funzione il sistema informativo aziendale sia per quanto attiene gli aspetti delle applicazioni Software che le apparecchiature Hardware.
- a.6) Acquisti. Alla funzione Acquisti è demandato il compito di effettuare gli acquisti aziendali di beni e servizi.
- a.7) Qualità e Sistemi Normati. Alla Funzione Qualità e Sistemi Normati sono demandati i compiti relativi all'assicurazione della qualità ed alla gestione dei rapporti con i soggetti certificatori dei Sistemi di Gestione adottati dalla società.
- a.8) Affari Legali. Alla funzione Affari Legali sono demandati i compiti relativi alla gestione: del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale, della contrattualistica, della consulenza legale, dell'assistenza agli organi aziendali in relazione agli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 231/01 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), dell'assistenza alle funzioni aziendali a ciò delegate in merito agli adempimenti richiesti dal GDPR 679/16 e normativa nazionale (privacy), delle polizze assicurative e dei sinistri oggetto di copertura, nonché delle rivalse assicurative.
- a.9) Servizio Prevenzione e Protezione. Alla funzione Servizio Prevenzione e Protezione sono demandati i servizi in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro come da normativa tempo per tempo vigente.
- a.10) Internal Auditing. Alla funzione Internal Auditing è demandato il compito di monitorare le modalità di conduzione delle attività aziendali in relazione al rispetto dei sistemi di controllo interni al fine di contribuire alla valutazione ed al miglioramento dei processi di gestione dei rischi, di controllo e di governance.
- a.11) Risk Management. Alla funzione Risk Management è demandato il compito di identificare, analizzare, quantificare e monitorare i rischi connessi alle attività aziendali al fine di contribuire alla valutazione ed alla

mitigazione di tali rischi suggerendo l'adozione di idonee procedure e misure di contenimento.

- a.12) Gestione Siti. Alla funzione di Gestione Siti è demandato il compito di gestire, da un punto di vista tecnico, gli immobili della Società, nell'obiettivo di assicurare la funzionalità, sicurezza e conformità ai requisiti di legge dell'edificio e degli impianti in esso installati.
- b) Struttura Commerciale: ha il compito di analizzare, anche con riferimento alle problematiche giuridiche, i bandi di gara, presentare le offerte e gestire il relativo contenzioso.
- c) Organizzazione del compendio aziendale per linee e settori di servizio:
  - c.1) Linea Cleaning & Soft Services: ha il compito di gestire gli appalti in strutture sanitarie, civili ed industriali, anche con riferimento a servizi di logistica, nonché l'organizzazione del lavoro, dei cantieri e la gestione tecnica delle commesse e dei servizi/lavori anche attraverso strumenti informatici.
  - c.2) Linea Sicurezza (Linea Security Services): ha il compito di gestire i contratti in materia di vigilanza privata, custodia, trasporto e contazione valori, portierato fiduciario ed attività connesse ed affini, quali le attività di fornitura, progettazione, installazione e manutenzione di impianti e sistemi di sicurezza, nonché l'organizzazione del lavoro, dei cantieri e la gestione tecnica delle commesse e dei servizi/lavori anche attraverso strumenti informatici.
  - c.3) Linea Energy & Technical Services: il compito di gestire i contratti in materia di Facility Management e gestione dell'energia, anche come global contractor, organizzazione lavoro con funzioni di project manager ed i contratti inerenti la realizzazione e gestione dei magazzini farmaceutici, nonché l'organizzazione del lavoro, dei cantieri e la gestione tecnica delle commesse e dei servizi/lavori anche attraverso strumenti informatici.
  - c.4) Settore Moving & Handling Services: ha il compito di gestire i contratti nel campo delle lavanderie in ambito sanitario ed industriale (quali la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di articoli tessili destinati alla sanificazione) e nel campo della logistica, dei trasporti, della movimentazione merci e dei traslochi, nonché l'organizzazione del lavoro, dei cantieri e la gestione tecnica delle commesse e dei servizi/lavori anche attraverso strumenti informatici.

Il Consiglio di Amministrazione (d'ora in poi "Cda") è delegato ad apportare le modifiche e le integrazioni all'organigramma della Cooperativa, rese necessarie dall'evolversi delle attività aziendali e dalle esigenze di organizzazione, di razionalizzazione e di migliore funzionamento della struttura.

#### **Art. 4 | Modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro.**

Gli incarichi di lavoro vengono affidati ai soci in base alle mansioni loro assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità ed esperienza acquisita.

I requisiti e le condizioni per essere ammessi a socio sono stabiliti dallo Statuto, e sono funzionali e coerenti con i settori ed aree di attività della Cooperativa ed allo svolgimento dei lavori compresi nell'oggetto sociale.

I profili professionali e l'inquadramento categoriale dei soci con rapporto ulteriore di lavoro subordinato sono definiti sulla base del CCNL di riferimento, come previsto dal successivo art. 7.

La Cooperativa non è gravata di alcun onere specifico qualora, come previsto dall'Art. 1, secondo comma, lettera d), della legge 142/2001, e dall'articolo dello Statuto rubricato "numero e requisiti dei soci" e per motivi non imputabili, non sia in grado di fare svolgere, in tutto o in parte, l'attività lavorativa o le prestazioni rispettivamente dedotte nel contratto di lavoro.

Il Cda è delegato a definire una specifica regolamentazione in ordine alle casistiche che possono dar luogo alla sospensione, totale o parziale, dell'ulteriore rapporto e dei suoi effetti, e dei tempi massimi di durata e, comunque, ad individuare, in relazione ai casi concreti, la possibilità e modalità di riduzione dell'attività lavorativa, operando nel rispetto dei principi della lealtà e correttezza anche informativa.

In presenza delle condizioni di cui sopra, ed in alternativa alla sospensione, la Cooperativa può occupare il socio in mansioni anche inferiori o con incarichi diversi rispetto a quelli dedotti nell'ulteriore rapporto e presso altre sedi in cui opera, per periodi limitati e d'accordo con il socio, e con i conseguenti effetti sul piano economico e normativo e dei compensi, come anche comandare il socio a prestare attività presso terzi o consentire lo svolgimento delle prestazioni di lavoro presso terzi.

Qualora venga attuata una delle alternative proposte dall'azienda, saranno definite specifiche modalità e termini, in quanto situazioni non previste dai CCNL applicati in cooperativa.

Tali periodi di sospensione non saranno utili ai fini della maturazione di alcun istituto di legge, nel rispetto delle norme vigenti e del CCNL applicabile.

Il socio deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza e nel rispetto delle norme previste dalla legge, con particolare riferimento a quelle in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, osservare le disposizioni dello Statuto, del Regolamento, nonché le indicazioni in ordine allo svolgimento dell'attività impartite dai responsabili organizzativi e/o dagli organi statutari competenti della Cooperativa, avere cura di tutto quanto è a lui affidato (mobili, attrezzature, indumenti di lavoro, strumenti e automezzi ecc.) rispondendo delle perdite e degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in questione. L'ammontare delle perdite e dei danni, obiettivamente quantificati e preventivamente contestati, di cui al paragrafo precedente dovrà essere trattenuto ratealmente sui compensi dovuti al socio con quote non superiori al 20% dei compensi mensili. In caso di recesso-esclusione del socio cooperatore l'eventuale trattenuta residua verrà effettuata sull'ammontare di quanto a lui spettante a qualsivoglia titolo.

### **Art. 5 | Socio speciale.**

Il Cda può deliberare, nei limiti previsti dalla legge così come richiamato dall'articolo dello Statuto rubricato "soci speciali", l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria

speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione. Il Cda può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

## **RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO SUBORDINATO**

### **Art. 6 | Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro subordinato.**

Qualora lo svolgimento dell'attività della Cooperativa richieda prestazioni d'opera caratterizzate da subordinazione funzionale del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento.

Il rapporto di lavoro potrà essere stipulato a tempo parziale, nonché a tempo determinato, ovvero secondo tutte le tipologie contrattuali nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge ed in quanto compatibili con il rapporto sociale.

La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive che ne consentano il concreto impiego al lavoro, secondo la valutazione oggettiva del Cda.

In presenza di più soci nelle condizioni di cui al precedente comma, la Cooperativa stipula il rapporto ulteriore con coloro che siano in possesso della qualifica professionale richiesta dalle esigenze tecnico organizzative e produttive contingenti.

Agli stessi soci si applica quanto disposto dal titolo III della legge 300/70, salvo diverse intese pattuite tra le Centrali Cooperative e le OO.SS. a livello nazionale.

### **Art. 7 | CCNL applicazione e trattamento economico.**

Il trattamento economico complessivo dei soci-lavoratori sarà proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato. Per i medesimi lavoratori, in riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. 66/03, per l'attività caratterizzata da periodi di lavoro frazionati durante la giornata, è consentita la deroga agli artt. 7 (riposo giornaliero di 11 ore consecutive) e 9 (riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive).

Ai fini del trattamento economico di cui sopra si richiama di norma:

- a) per i soci-lavoratori che operano a livello dirigenziale il CCNL vigente per i dirigenti delle imprese cooperative;
- b) per i soci-lavoratori che operano nel settore amministrativo e nei servizi generali concernenti più settori è applicabile il CCNL vigente per imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi;
- c) per i soci-lavoratori attivi nel settore dei servizi di: pulizia e sanificazione ambientale, servizi alla ristorazione e dei servizi integrati e attività multiservizi è applicabile il CCNL vigente per le imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi;
- d) per i soci-lavoratori (compreso settore amministrativo) attivi nel settore della

- vigilanza privata, guardiania, portierato e servizi fiduciari è applicabile il CCNL vigente per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari;
- e) per i soci-lavoratori attivi nel settore di fornitura di servizi nell'indotto ferroviario è applicabile il CCNL vigente attività ferroviarie;
- f) per gli addetti all'attività di supporto agli assistenti socio-sanitari presso strutture sanitarie pubbliche e private è applicabile il CCNL vigente cooperative sociali;
- g.1) per i soci-lavoratori attivi nel settore della movimentazione merci, logistica e facchinaggio è applicabile il CCNL multiservizi;
- g.2) per i soci-lavoratori attivi nelle attività di ecologia è applicabile il CCNL Multiservizi.
- h) per i soci-lavoratori attivi nel settore riciclaggio materie plastiche è applicabile il CCNL "Gomma Plastica" vigente;
- i) per i soci-lavoratori attivi nel settore lavanderie è applicabile il CCNL "Lavanderie Industriali" vigente.
- l) per i soci-lavoratori attivi nei servizi di manutenzioni tecniche di struttura e gestione del calore è applicabile il CCNL Multiservizi.

Costituisce parte del trattamento economico anche l'eventuale retribuzione integrativa attribuita al singolo, in riconoscimento di particolari professionalità e/o impegno dimostrato, a titolo di superminimo, ad personam o altra analoga voce retributiva.

Rimangono altresì validi i trattamenti economici previsti da contratti integrativi o di 2° livello in corso di corresponsione alla data dell'entrata in vigore della legge 142/01.

Fermo restando i trattamenti sopra citati, in relazione alla situazione economico-patrimoniale della Cooperativa, potranno essere individuati ulteriori trattamenti aggiuntivi a titolo di maggiorazione retributiva, così come previsto dall'art. 3 della legge 142/01.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'Assemblea potrà deliberare, su proposta del Cda, l'erogazione, a titolo di ristorno e nella misura non superiore al 30% del trattamento economico individuato dal precedente comma, di ulteriori trattamenti economici mediante:

- integrazione del compenso;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuzione gratuita di azioni di partecipazione Cooperativa.

### **Art. 7 bis | Welfare Aziendale**

La Cooperativa, nell'ambito della politica retributiva societaria (art. 7), può istituire, nel rispetto della vigente normativa in materia, piani di "welfare aziendale" attraverso i quali assegnare/riconoscere beni e/o servizi, a titolo di retribuzione in natura, ai soci, titolari anche dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato (art. 6).

## **Art. 8 | Infrazioni e sanzioni disciplinari.**

Le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, nonché le procedure di contestazione delle stesse, sono regolate dalla legge e dal contratto collettivo applicato.

In relazione alle specifiche esigenze organizzative e produttive aziendali, il Cda può definire ulteriori fattispecie integrative o modificative di quanto previsto dal comma precedente.

Nei casi di infrazione di particolare gravità, il Cda potrà comunque sempre disporre la sospensione cautelare del socio, senza maturazione della retribuzione, per tutta la durata del procedimento disciplinare.

## **Art. 9 | Risoluzione del rapporto di lavoro e del rapporto sociale.**

Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformità con gli articoli 2532 e 2533 del codice civile.

Ad integrazione e ulteriore specifica di quanto previsto dallo statuto sociale, l'esclusione potrà essere deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato:

- 1) per mancato superamento del periodo di prova;
- 2) per mutuo consenso;
- 3) per dimissioni, qualora il socio non abbia già esercitato il diritto di recesso;
- 4) per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- 5) per licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- 6) per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
- 7) per cessione di ramo d'azienda da parte della cooperativa, con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro presso diverso datore di lavoro.

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo l'organo amministrativo può escludere il socio per cause oggettive date dall'impossibilità per la cooperativa di offrire nuove occasioni di lavoro o dal disinteresse allo scambio mutualistico manifestato dal socio stesso (anche per fatti concludenti quali, ad esempio: l'essersi reso irreperibile anche avendo disattivato i supporti di comunicazione messi a disposizione dell'azienda). A tal fine il Cda adotterà il provvedimento di esclusione dopo l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale si è verificata la cessazione del rapporto lavorativo.

In caso di licenziamento collettivo, qualora ricorrano adeguate motivazioni da riscontro fattuale e documentale, il CdA potrà adottare il provvedimento di esclusione trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del rapporto lavorativo.

Qualora venga dichiarato uno stato di crisi aziendale (art. 17 che segue) ove sussista l'obbligo di esperire la procedura di licenziamento collettivo, l'assemblea potrà deliberare un piano di crisi aziendale sulla base delle disposizioni di tempo in tempo vigenti in materia.

## RAPPORTO ULTERIORE DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA

### **Art. 10 | Normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.**

Tale tipo di rapporto potrà essere adottato qualora siano soddisfatte le prescritte condizioni vigenti al momento della sottoscrizione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 6, lettera c, della legge 142/01, la Cooperativa applica nei confronti dei soci lavoratori, con i quali ha instaurato un rapporto diverso da quello subordinato, le relative disposizioni di legge.

Al rapporto con i soci di cui al precedente comma si applicano le norme contenute negli articoli 2222 e ss. del codice civile e nell'articolo 409, n. 4, del codice di procedura civile, con i relativi effetti fiscali e previdenziali, nonché gli effetti previsti da leggi o da altre fonti in materia di collaborazione coordinata e continuativa in quanto compatibili con la figura del socio lavoratore.

### **Art. 11 | Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro non subordinato.**

Qualora lo svolgimento dell'attività della Cooperativa richieda prestazioni d'opera non caratterizzate da subordinazione del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento.

La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive ed organizzative che ne consentano la concreta adibizione al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del Cda. La durata del rapporto e le relative specifiche condizioni saranno di volta in volta definite sulla base delle intese con il socio.

### **Art. 12 | Trattamento economico.**

Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in Cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli usi e consuetudini e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'Assemblea potrà deliberare, su proposta del Cda, l'erogazione, a titolo di ristoro e nella misura non superiore al 30% del trattamento economico individuato dal precedente comma, di ulteriori trattamenti economici mediante:

- integrazione del compenso;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa.

### **Art. 13 | Modalità di svolgimento dell'incarico.**

Nello svolgimento dell'incarico il socio gode della più ampia autonomia e discrezionalità organizzativa, garantendo l'adeguato standard qualitativo della sua prestazione e il rispetto

dei tempi di esecuzione fissati nell'apposito contratto stipulato tra le parti. In corso di svolgimento dell'incarico il socio potrà definire tempi e modalità di esecuzione del servizio diversi da quelli originariamente pattuiti, quando ciò sia funzionale alle esigenze tecnico-organizzative della Cooperativa e/o agli interessi personali del socio, anche con assegnazione totale o parziale dell'incarico a terzi compatibilmente con le norme di legge vigenti..

#### **Art. 14 | Obblighi del socio.**

Prima dell'accettazione in proprio di commesse di lavoro da parte di terzi, nell'ambito di attività della Cooperativa, il socio è tenuto a darne comunicazione al CdA.

Qualora il socio, per gravi motivi, sia costretto ad interrompere il lavoro intrapreso, sarà cura del CdA garantire il pieno perseguimento dell'incarico mediante ricorso ad altro socio. In tal caso, il socio che si ritira è tenuto a dare al socio subentrante tutta la collaborazione necessaria per il corretto e proficuo proseguimento del lavoro.

#### **Art. 15 | Rinvio.**

Le norme in materia di configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti di cui al successivo articolo 17, si applicano anche al rapporto di Collaborazione Coordinata Continuativa.

#### **Art. 16 | Revoca e scioglimento del rapporto.**

L'accertata oggettiva inidoneità del socio allo svolgimento dell'incarico assegnatoli, che abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte del cliente, può costituire motivo di revoca dell'incarico stesso.

La risoluzione anticipata dell'ulteriore rapporto di lavoro sia per volontà del socio che per volontà della Cooperativa, sia per volontà di entrambe le parti, determina la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro associativo.

### **NORME DIVERSE**

#### **Art. 17 | Configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti.**

La Cooperativa, sulla base di indicatori economico – finanziari (risultato di impresa; fatturato; risultato operativo; indebitamento) da cui emerga un andamento a carattere negativo o involutivo dell'attività dell'azienda, può dichiarare lo stato di crisi (aziendale) quando esso derivi da:

- Contrazione o sospensione dell'attività produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili alla Cooperativa;
- Situazioni temporanee di mercato;
- Crisi economiche settoriali e locali;
- Una carenza di liquidità finanziaria connessa al documentato ritardato introito di crediti maturati.

Nei casi di cui al presente articolo l'Assemblea potrà deliberare, su proposta del Cda, un piano di crisi aziendale con l'indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione, al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali.

Con riferimento a tutti i settori di attività della Cooperativa e a tutte le categorie di rapporti in esse costituiti, il piano di crisi potrà prevedere la possibilità di un apporto economico da parte dei soci lavoratori alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici.

### **Art. 18 | Previdenza complementare.**

Vista la delibera della Legacoop che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 252/05 e successive modificazioni e integrazioni, promuove l'istituzione di forme di previdenza complementare per i soci lavoratori, con il presente Regolamento si conferma la delibera assembleare del 04/11/1999 con la quale è stata istituita una forma di previdenza complementare per i soci lavoratori della Cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1 lettera c) e del citato art. 3 del D.Lgs. 252/05 e successive modificazioni e integrazioni.

## **NORME FINALI**

### **Art. 19 | Decorrenza degli effetti del regolamento.**

Il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, decorre dal giorno successivo all'approvazione dell'Assemblea.

Il presente regolamento sarà depositato entro 30 (trenta) giorni dalla delibera assembleare, presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Emilia.

### **Art. 20 | Modificazione del regolamento.**

Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci con la maggioranza prevista per legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apporre al regolamento le modifiche di adeguamento derivanti da nuove disposizioni di legge immediatamente applicabili al regolamento medesimo e/o da adeguamento normativo dello Statuto Sociale (Art. 35 Statuto Sociale come da Art. 2365, secondo comma, Cod. Civ.) e/o da provvedimenti delle Autorità di controllo.

In tali ipotesi le modifiche apportate dal Consiglio di Amministrazione, immediatamente efficaci, saranno sottoposte per ratifica all'Assemblea ordinaria dei soci convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

### **Art. 21 | Clausola di salvaguardia.**

Qualsiasi norma deliberata dall'Assemblea dei Soci e dagli organi sociali avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

# REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE DI SOCI SPECIALI

## Art. 1 | Scopo e oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo – ai sensi dell'articolo 2527 (requisiti dei soci) ultimo comma del Codice Civile e di quanto previsto dallo Statuto Sociale rispetto ai Soci Speciali – di disciplinare l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale e normare il loro trattamento.

## Art. 2 | Deliberazione

Il Consiglio di Amministrazione (d'ora in poi anche solo "C.d.A.") può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione. Il C.d.A. può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

## Art. 3 | Periodo di formazione

Il periodo di formazione del socio speciale ha termine alla fine dell'esercizio successivo a quello in corso al momento dell'ammissione. Qualora si ritenga che il socio speciale abbia raggiunto i requisiti previsti per i soci cooperatori ordinari prima del termine del periodo di formazione, il C.d.A. può deliberarne il passaggio anticipato a socio ordinario.

## Art. 4 | Criteri e modalità di svolgimento del periodo di formazione

I criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione sono i seguenti:

### ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE:

- conoscenza adeguata della professione che si svolge, delle metodologie e dei mezzi/prodotti/attrezzature che si utilizzano;
- conoscenza adeguata delle norme e delle procedure relative alla sicurezza sul lavoro;
- conoscenza adeguata dell'organizzazione aziendale, delle norme comportamentali e delle procedure relative ai Sistemi Normati adottati dalla Cooperativa (es.: procedure qualità, etc.).

### COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI:

- collaborazione con i colleghi;
- disponibilità nello svolgere il proprio lavoro;

- flessibilità nei cambiamenti organizzativi, capacità di adattarsi a nuove disposizioni e/o procedure;
- disponibilità a partecipare a momenti di formazione;
- adeguata capacità a relazionarsi e rapportarsi con colleghi e clienti;
- rispetto delle regole di comportamento.

### **FORMAZIONE COOPERATIVA:**

- conoscenza dei principi e dei valori cooperativi;
- partecipazione alle Assemblee dei soci e ad altre iniziative sociali della Cooperativa.

#### **Art. 5 | Diritti e doveri**

Il socio speciale, al momento dell'ammissione, deve sottoscrivere e versare 1 (una) azione del valore di € 25 (venticinque). Il socio speciale potrà sottoscrivere e versare ulteriori azioni al momento dell'ammissione a socio ordinario della Cooperativa. In ogni caso al momento dell'ammissione a socio ordinario, il socio speciale è tenuto a integrare il capitale sociale sottoscritto sino alla misura minima di n° 60 azioni prevista dallo Statuto Sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha il diritto di partecipare a tutte le assemblee con diritto di voto esclusivamente in materia di bilancio e non può essere eletto nel C.d.A. della cooperativa.

Al socio speciale può essere erogato il ristorno in misura non superiore al rapporto di 1/50 (un cinquantesimo) rispetto a quanto erogato al socio ordinario. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dallo Statuto della Cooperativa all'articolo rubricato (diritti dei soci).

#### **Art. 6 | Recesso e esclusione**

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo dello Statuto della Cooperativa rubricato (recesso). Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo dello Statuto della Cooperativa rubricato (esclusione).

#### **Art. 7 | Ammissione del socio speciale a socio ordinario**

Alla data di scadenza del periodo di formazione, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal presente regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa e che integri il capitale sociale sottoscritto sino alla misura minima di n° 60 azioni prevista dallo Statuto Sociale. In tal caso il C.d.A. deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo dello Statuto della

Cooperativa rubricato (procedura di ammissione). In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il C.d.A. può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo dello Statuto della Cooperativa rubricato (esclusione).

### **Art. 8 | Decorrenza**

Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea Generale dei Soci del 30 Giugno 2012, entra in vigore il giorno successivo all'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese dell'Assemblea Generale Straordinaria della Cooperativa che in data 30 giugno 2012 ha adottato il nuovo testo dello Statuto Sociale. [\*]

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo Statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.

Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.

*[\*] Nota: L'iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia è avvenuta in data 10 luglio 2012.*



# REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL RISTORNO AI SOCI

## Art. 1 | Scopo e oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo – ai sensi dell'articolo 3 (trattamento economico del socio lavoratore) della legge n. 142/01, dell'articolo 2545-sexies (ristorni) del Codice Civile e di quanto previsto dallo Statuto Sociale in materia di ristorno – di disciplinare l'erogazione di trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno ai soci cooperatori.

## Art. 2 | Trattamento economico del socio lavoratore

La Cooperativa è tenuta a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli usi e consuetudini e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso.

Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'Assemblea a titolo di ristorno in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma precedente.

## Art. 3 | Modalità di deliberazione e ripartizione del ristorno

Il ristorno è deliberato dall'Assemblea che approva il Bilancio di esercizio su proposta del Consiglio di Amministrazione (d'ora in poi anche solo "Cda").

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- 8) mediante integrazione della retribuzione;
- 9) mediante integrazione della retribuzione attraverso la percezione di beni e/o servizi tra quelli di welfare aziendale;
- 10) mediante l'aumento gratuito del numero di azioni di capitale sottoscritte e versate;
- 11) mediante l'emissione e distribuzione gratuita di strumenti finanziari di cui al Titolo IV dello Statuto Sociale;

## Art. 4 | Criteri di erogazione del ristorno

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici secondo i seguenti criteri:

### CRITERI DI QUALITA'

- 1) anzianità di presenza del socio a titolo di lavoratore in cooperativa:  
si considerano 3 fasce di riferimento:
  - da 0 a 4 anni;
  - da 4 a 6 anni;

- oltre i 6 anni.
- 2) ricevimento di provvedimenti disciplinari:  
si considerano i seguenti provvedimenti disciplinari come da CCNL di riferimento:
  - a) richiamo verbale;
  - b) ammonizione scritta;
  - c) multa;
  - d) sospensione dalla retribuzione.

Il provvedimento di tipo a) è influente nel calcolo del ristoro, mentre il ristoro del socio che abbia ricevuto provvedimenti disciplinari di tipo b), c) o d) (come sopra specificato) nell'anno di riferimento viene diminuito nella misura del:

- 10% per il ricevimento di 1 provvedimento;
  - 25% per il ricevimento di 2 provvedimenti;
  - 50% per il ricevimento di 3 o più provvedimenti.
- 3) presenza, anche per delega, alle Assemblee dei soci:  
si considera un premio di presenza, anche per delega, alle Assemblee Generali e/o Separate tenute durante l'anno di riferimento che va ad incrementare la quota del ristoro nella misura del:
- 10% per la partecipazione a 1 Assemblea;
  - 25% per la partecipazione a tutte le Assemblee della Sezione Soci di cui fa parte il socio cooperatore, nel caso in cui nell'anno considerato si svolga più di 1 Assemblea.

### CRITERI DI QUANTITA'

- 4) numero di ore lavorate:  
si considerano le ore effettivamente lavorate dal socio nell'anno di riferimento. Sono quindi esclusi i periodi di assenza per malattia, infortunio, maternità e in ogni caso tutte le assenze dal lavoro giustificate o meno.

#### **Art. 5 | Modalità di determinazione dell'importo del ristoro**

Il Cda propone la cifra complessiva da erogare ai soci a titolo di ristoro entro i limiti massimi consentiti dalla vigente normativa. Per determinare gli importi da distribuire a ogni singolo socio si considerano le ore effettivamente lavorate da ogni socio (punto 4 Art. 4); dette ore si riducono del 50% per i soci con anzianità da 0 a 4 anni e si maggiorano del 50% per i soci con anzianità superiore ai 6 anni (punto 1 Art. 4). Le ore così ottenute per ogni singolo socio vengono quindi diminuite del 10, 25 o 50% se il socio è incorso in provvedimenti disciplinari durante l'anno considerato (punto 2 Art. 4) e maggiorate del 10 o 25% se il socio ha partecipato alle Assemblee della cooperativa (punto 3 Art. 4). Si determina in questo modo il numero di ore riparametrate complessive di tutti i soci, si suddivide l'ammontare complessivo del ristoro proposto dal Cda per tale numero di ore ottenendo un indice orario in €. Tale indice orario viene quindi moltiplicato per le ore assegnate a ogni singolo socio in

modo da determinare l'importo del ristorno da attribuire allo stesso, che in ogni caso dovrà rimanere entro il limite previsto dalla legge 142/2001 art. 3.

Al socio speciale può essere erogato il ristorno in misura non superiore al rapporto di 1/50 (un cinquantesimo) rispetto a quanto erogato al socio ordinario.

### **Art. 6 | Decorrenza**

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione dell'Assemblea.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo Statuto Sociale, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.

Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci con la maggioranza prevista per legge.

*[\*] Nota: Approvato dall'Assemblea Generale dei Delegati di Trieste il 24/06/2017.*



# REGOLAMENTO INERENTE ALLE SEZIONI SOCI DELLA COOPERATIVA E ALL'ISTITUTO DELLE ASSEMBLEE SEPARATE

## Art. 1 | Scopo e oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di normare le sezioni soci della cooperativa. Il presente regolamento ha altresì lo scopo – ai sensi dell'articolo 2540 (assemblee separate) del Codice Civile e del Titolo VI (organi sociali) dello Statuto Sociale – di disciplinare l'istituto delle Assemblee separate dei soci.

## Art. 2 | Sezione soci

Per garantire una più diretta partecipazione dei Soci alla vita della cooperativa, rafforzare ed articolare la presenza sociale della cooperativa sul territorio, si istituiscono delle Sezioni Soci su base territoriale, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie od unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

Ciascuna Sezione Soci è istituita nelle località nelle quali risiede, o è domiciliato, un elevato numero di Soci ed è costituita da non meno di 100 (cento) Soci. I Soci sono affiliati alla Sezione Soci più vicina territorialmente alla residenza o domicilio o luogo di lavoro. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia stabilita, il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione territorialmente più vicina.

Almeno ogni tre anni il Consiglio d'Amministrazione procede ad opportuna verifica in relazione ai parametri sopra indicati al fine di poter adottare eventuali decisioni in merito.

Le Sezioni Soci hanno lo scopo fondamentale di articolare la rappresentanza e la partecipazione sociale.

Hanno inoltre lo scopo di:

- favorire l'adesione di nuovi soci tra i lavoratori della cooperativa;
- mantenere vivo e consolidare il rapporto tra i soci;
- promuovere la partecipazione dei soci alle attività della cooperativa;
- promuovere l'organizzazione di iniziative sociali a favore dei soci e delle loro famiglie;
- promuovere i valori della cooperazione, nonché l'immagine e la presenza sociale di Coopservice nei territori di riferimento.

Le Sezioni Soci hanno funzione consultiva per il Consiglio di Amministrazione in relazione ai rapporti ed ai problemi della zona di territorio in cui esse hanno la propria sede. Esse possono essere chiamate ad esprimere la propria opinione nonché a formulare suggerimenti, valutazioni e pareri sulla pianificazione organizzativa e sull'attività generale e settoriale, sui bilanci preventivi e consuntivi e sugli assetti strutturali e direzionali generali.

Le Sezioni Soci possono proporre al Consiglio di Amministrazione, tramite il Comitato Direttivo, la trattazione di specifici problemi da esse ritenute rilevanti per gli interessi della cooperativa.

Ciascuna Sezione Soci che abbia mantenuto un numero minimo di 100 (cento) soci per tre anni consecutivi, per mezzo dei suoi delegati, può proporre all'Assemblea Generale dei Soci un proprio candidato per l'elezione a membro del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 3 | Comitato di sezione**

Ogni Sezione Soci è diretta da un Comitato di Sezione eletto a voto palese dai Soci appartenenti a ciascuna Sezione, sulla base di un componente ogni 15 (quindici) Soci. I componenti restano in carica 3 (tre) esercizi sociali.

Il Comitato Soci di ciascuna sezione nomina al suo interno il Responsabile della Sezione Soci, il quale è altresì membro del Comitato Direttivo (di cui al successivo articolo). Ciascun Responsabile della Sezione resta in carica 3 (tre) esercizi sociali.

Compito principale del Responsabile della Sezione è quello di coordinare le attività sociali sul territorio e mantenere costante l'informazione ed il collegamento fra la Sezione Soci e la sede della Cooperativa e viceversa.

Le riunioni del Comitato di Sezione sono convocate dal Responsabile della Sezione.

Di ogni seduta del Comitato di Sezione dovrà essere redatto un verbale contenente:

- l'ora di inizio e l'ora di chiusura della seduta;
- l'elenco dei componenti presenti e degli eventuali invitati e/o delegati;
- l'elenco dei punti trattati;
- il resoconto sintetico degli interventi;
- le decisioni assunte per ogni singolo punto trattato.

### **Art. 4 | Comitato direttivo**

I Responsabili eletti in ciascun Comitato di Sezione formano il Comitato Direttivo, organismo consultivo del Consiglio di Amministrazione, da convocarsi ogni qualvolta il Presidente e/o il Consiglio di Amministrazione della cooperativa lo ritenga opportuno, al fine di ottenere il suo parere su questioni di significativa importanza per l'attività e/o la vita sociale in seno alla Cooperativa.

Il Comitato Direttivo è costituito dai Responsabili di tutte le Sezioni Soci e sarà presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della cooperativa o da soggetto da lui designato.

I compiti del Comitato Direttivo sono:

- assicurare il coordinamento fra le varie Sezioni Soci;
- raccogliere e verificare suggerimenti e rilievi critici dei Soci sul corretto procedere dell'attività e dello svolgimento della vita sociale in seno alla cooperativa;
- individuare i temi ritenuti rilevanti per l'attività e/o per lo svolgimento della vita sociale

della cooperativa, affinché tali problemi possano essere discussi sia dal Consiglio di Amministrazione che dalle Sezioni Soci;

- esprimere, ove richiesto dal Consiglio di Amministrazione, un proprio parere sulle questioni che eventualmente dovessero nascere presso una o più Sezioni Soci, relative allo sviluppo delle attività sociali.
- esprimere, ove richiesto dal Consiglio di Amministrazione, un proprio parere in merito alle scelte aziendali.

Il Comitato Direttivo approva il programma annuale delle politiche e delle attività sociali nel rispetto delle indicazioni generali e del budget stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il direttivo approva un regolamento tipo sul funzionamento delle riunioni collegiali dei Comitati di Sezione territoriali.

Per ogni seduta del Comitato Direttivo dovrà essere redatto il verbale contenente tra l'altro:

- l'ora di inizio e l'ora di chiusura della seduta;
- l'elenco dei componenti presenti e degli eventuali invitati e/o delegati;
- l'elenco dei punti trattati;
- il resoconto sintetico degli interventi;
- le decisioni assunte per ogni singolo punto trattato.

## **Art. 5 | Istituzione e funzionamento delle assemblee separate**

La cooperativa istituisce, come previsto dall'art. 2540 c.c., le Assemblee Separate.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in sezioni, secondo le modalità previste all'art. 2 del presente regolamento.

La compagine sociale impegnata nelle singole assemblee separate coincide con l'ambito territoriale di riferimento di ciascuna sezione soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di accorpate le unità assembleari per la celebrazione di un'assemblea separata motivandone l'eventuale accorpamento.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale. Il numero di tali delegati è pari a 1/10 dei presenti, di persona o per delega di voto, all'assemblea separata.

I delegati all'assemblea generale sono sottoposti al vincolo di mandato, e dovranno quindi riportare fedelmente i voti e i pareri – favorevoli e contrari – espressi in sede di assemblea separata, su tutti i punti all'ordine del giorno, tranne che sulle nomine dei consiglieri

d'amministrazione. Su queste ultime i delegati godono di mandato pieno e sarà garantita in assemblea generale la corretta rappresentazione delle posizioni emerse nelle singole assemblee separate, assicurando in seno ad essa la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate, così come previsto dal comma 3 dell'art. 2540 c.c.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

### **Art. 6 | Decorrenza**

Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea Generale dei Soci del 30 Giugno 2012, entra in vigore il giorno successivo all'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese dell'Assemblea Generale Straordinaria della Cooperativa che in data 30 giugno 2012 ha adottato il nuovo testo dello Statuto Sociale [\*].

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo Statuto Sociale, alle delibere degli organi sociali ed alle disposizioni di legge applicabili.

Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci con la maggioranza prevista per legge.

*[\*] Nota: L'iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia è avvenuta in data 10 luglio 2012.*

# REGOLAMENTO WELFARE AZIENDALE PER I SOCI LAVORATORI

## Premessa

Coopservice è consapevole che l'impegno verso i lavoratori è un elemento imprescindibile per lo sviluppo dell'azienda ed intende con questo Regolamento dare ulteriore e fattiva attuazione agli ideali della cooperazione ed ai valori condivisi di Coopservice.

Coopservice riconosce l'alto valore della dimensione sociale e delle responsabilità che ne conseguono al proprio interno, sia nell'operatività quotidiana che in prospettiva strategica. In un contesto generale che ha generato un crescente bisogno di prestazioni integrative, la realizzazione di attività di welfare a favore del benessere dei propri dipendenti rappresenta una sfida e al tempo stesso un'opportunità, anche e soprattutto in termini di innovazione e creazione di valore.

Si ritiene pertanto opportuno, così come previsto dal Regolamento del Socio Lavoratore adottato ai sensi dell'art 6 della legge 142/2001, dare vita a una serie di azioni finalizzate a mettere a disposizione dei soci e dei loro familiari, beni, prestazioni, opere e servizi, con lo scopo di migliorare, oltre all'immagine ed al senso di appartenenza alla Cooperativa, il benessere dei Soci.

È stato individuato come prioritario un intervento che consenta la costituzione di un Fondo di Solidarietà per i Soci persone fisiche di Coopservice (Cooperatori, Speciali e Sovventori), destinato ad intervenire a sostegno loro e delle loro famiglie in situazioni di particolare difficoltà e bisogno.

### **Art. 1 | Contribuzione di Coopservice al Fondo di Solidarietà presso Mutua Nuova Sanità**

L'assemblea dei Soci di Coopservice delibera per l'esercizio 2017 una contribuzione di euro 200.000 (duecentomila), da versarsi da Coopservice a favore del Fondo di Solidarietà da costituirsi, in forma di gestione separata, presso Mutua Nuova Sanità, con sede in via Mameli, 15/E, 42123 Reggio Emilia codice, fiscale e partita IVA 01697790358, che sarà destinato ad attività assistenziali, come meglio definite nel seguito di questo Regolamento, a favore dei Soci persone fisiche di Coopservice (Cooperatori, Speciali e Sovventori) che siano anche soci della Sezione Soci Coopservice di Mutua Nuova Sanità, nonché dei loro familiari.

### **Art. 2 | Destinazione degli interventi del Fondo di Solidarietà presso Mutua Nuova Sanità**

Il Fondo di Solidarietà da costituirsi, in forma di gestione separata, presso Mutua Nuova Sanità opererà secondo le modalità che verranno deliberate dagli organi sociali di Mutua Nuova Sanità, in accordo con la Sezione Soci Coopservice di Mutua Nuova Sanità, ed interverrà a sostegno dei Soci persone fisiche di Coopservice (Cooperatori, Speciali e Sovventori) che siano anche soci della Sezione Soci Coopservice di Mutua Nuova Sanità, nonché dei loro familiari, nelle seguenti situazioni di difficoltà e bisogno:

- grave malattia del Socio o di un familiare presente nello stato di famiglia;
- spese (funerali, viaggi, alloggio) relativi a lutti familiari;
- spese mediche rilevanti del Socio o di uno dei familiari presenti nello stato di famiglia, non coperte dal fondo sanitario di Mutua Nuova Sanità o da altri fondi sanitari;
- spese di alloggio per l'assistenza ad un familiare ricoverato presso presidi sanitari situati a considerevole distanza dalla residenza del Socio;
- contributo all'acquisto di presidi sanitari per Soci e familiari presenti nello stato di famiglia colpiti da malattie o infortuni invalidanti.

### **Art. 3 | Facoltà dei Soci Lavoratori di destinare ulteriori contributi al Fondo di Solidarietà presso Mutua Nuova Sanità**

I Soci Lavoratori di Coopservice, che siano anche soci di Mutua Nuova Sanità, potranno liberamente decidere di devolvere il controvalore monetario di ore di ferie e permessi maturati e non goduti al Fondo di Solidarietà da costituirsi, in forma di gestione separata, presso Mutua Nuova Sanità, anche a fronte di appelli rivolti dalla direzione aziendale in casi di particolare ed urgente bisogno. Tale devoluzione non potrà comunque ledere il diritto al periodo minimo di ferie garantito dalla legge, pari a quattro settimane.

I controvalori monetari così devoluti non concorreranno alla formazione del reddito del Socio lavoratore e saranno pertanto esenti da imposte sui redditi (IRPEF) e da contribuzione INPS; Coopservice, in caso di richiesta del Socio Lavoratore per la devoluzione di ore di ferie e permessi maturati e non goduti, provvederà pertanto a versare a Mutua Nuova Sanità l'intero controvalore monetario lordo, senza alcuna deduzione per oneri fiscali e previdenziali. L'esenzione da imposte e contributi, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, è concessa nel limite pro tempore vigente (al momento definito in euro 3.615,20 per ogni periodo d'imposta e per ciascun Socio Lavoratore).

Il Consiglio di Amministrazione di Coopservice potrà, ove lo ritenga opportuno, deliberare di raddoppiare, con un ulteriore contributo a carico di Coopservice, l'importo del controvalore monetario delle ore di ferie e permessi devoluti dai Soci Lavoratori, anche in occasione di appelli rivolti dalla direzione aziendale a fronte di casi di particolare ed urgente bisogno.

### **Art. 4 | Ulteriori contribuzioni a carico di Coopservice al Fondo di Solidarietà presso Mutua Nuova Sanità**

Il Consiglio di Amministrazione di Coopservice, in considerazione delle disponibilità finanziarie e del risultato economico della Cooperativa, potrà decidere di devolvere ulteriori contribuzioni al Fondo di Solidarietà da costituirsi, in forma di gestione separata, presso Mutua Nuova Sanità, in aggiunta a quanto previsto all'articolo 1 del presente Regolamento; tale decisione verrà assoggettata a ratifica da parte della prima assemblea raggiungibile, che dovrà tenersi nel corso del medesimo esercizio nel quale l'ulteriore contribuzione viene erogata.

## **Art. 5 | Disciplina delle contribuzioni a carico di Coopservice al Fondo di Solidarietà presso Mutua Nuova Sanità**

Il presente Regolamento e le azioni adottate in applicazione del medesimo hanno le caratteristiche per essere considerati utili (quali atti negoziali derivanti dall'applicazione del Regolamento di cui all'art. 6 della legge 142/2001) ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa dei costi sostenuti dalla Cooperativa.

## **Art. 6 | Durata**

Il presente Regolamento per l'incentivazione e l'erogazione di strumenti di welfare aziendale avrà durata fino all'esaurimento della dotazione, costituita per effetto della contribuzione iniziale e di eventuali ulteriori erogazioni successive ai sensi del presente Regolamento, del Fondo di Solidarietà da costituirsi, in forma di gestione separata, presso Mutua Nuova Sanità.

## **Art. 7 | Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea.[\*].

*[\*] Nota: Approvato dall'Assemblea Generale dei Delegati di Trieste il 24/06/2017.*



# REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

## Art | 1

Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da soci, in conformità all'art. 4 dello Statuto Sociale.

Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai soci ammessi nella Cooperativa da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali e con l'adempimento di tutte le obbligazioni contratte con la Società.

E' pertanto tassativamente esclusa la raccolta di prestiti fra soggetti diversi dai precedenti e tra il pubblico in genere, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e relativi provvedimenti d'attuazione.

## Art | 2

I soci che intendono finanziare con i prestiti la Cooperativa devono stipulare l'apposito contratto di cui al successivo articolo quattro.

La raccolta di prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.

## Art | 3

I prestiti raccolti presso ciascun socio non possono superare gli importi ed i limiti di remunerazione stabiliti dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni (in particolare ex art. 10 e 21 Legge 31 gennaio 1992 n. 59).

La raccolta complessivamente operata dalla Cooperativa non può superare i limiti stabiliti dalla Sezione III della Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 e ss. mm. ed ii. e dalle disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche emanate da Banca d'Italia in data 8 novembre 2016 (G.U. Serie Generale n. 271 del 19/11/2016).

La nota integrativa al bilancio dovrà evidenziare:

- I) l'ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;
- II) qualora la società raccolga presso soci per ammontare superiore a tre volte il patrimonio, l'indicazione del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia, nonché il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie;
- III) ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;
- IV) un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia:  $(Pat + Dm/I)/AI$ , accompagnato dalla seguente dicitura: "Un indice di struttura finanziaria

< 1 evidenza situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società” ed eventualmente da altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria; il tutto secondo quanto richiesto dalla normativa vigente e secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni della Banca d'Italia.

#### **Art | 4**

Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato in forma scritta, a pena nullità, utilizzando moduli omogenei recanti per esteso ed in modo chiaro le informazioni inerenti il prestito sociale.

Il contratto deve essere sottoscritto dal socio e dal legale rappresentante della Cooperativa, ovvero da altro soggetto debitamente autorizzato dal Consiglio d'Amministrazione.

Copia dello stesso deve essere consegnata o recapitata al socio, a pena di nullità, unitamente al testo del presente Regolamento.

Il socio deve approvare espressamente in forma scritta le clausole previste dal successivo art.11 del presente Regolamento.

Al momento della stipulazione del contratto di prestito, al socio prestatore sarà rilasciato un documento nominativo e non trasferibile a terzi, denominato “libretto personale nominativo di prestito sociale” (di seguito “libretto”).

Contestualmente presso la Cooperativa sarà tenuta per ogni socio prestatore, oltre alla copia del suddetto contratto, una scheda numerata che deve recare indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio o residenza, numero d'iscrizione a Libro Soci, e su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate dal socio.

Nessuna operazione di versamento o prelievo può essere eseguita senza la presentazione del libretto, anche al fine della relativa annotazione; sul libretto dovranno essere altresì annotati gli addebitamenti di spese e gli accreditamenti di interessi in occasione della prima presentazione.

Resta escluso, per l'utilizzo delle disponibilità, il ricorso ad altri titoli o documenti destinati alla circolazione.

La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi alle operazioni di prestito sociale, restando esclusa ogni informazione a terzi, fatte salve le comunicazioni necessarie per obbligo normativo.

#### **Art | 5**

Ferma restando la non trasferibilità del libretto nominativo e la titolarità del rapporto di prestito, il socio prestatore può delegare un terzo anche non socio, anche in firma disgiunta, ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto.

Il nominativo della terza persona delegata sarà indicata sul libretto. La delega si estingue automaticamente con la morte del socio prestatore.

Il conferimento di tale delega e l'eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la Cooperativa.

### **Art | 6**

La Cooperativa ha il diritto di chiedere in visione al socio il libretto, in qualsiasi momento, per l'effettuazione di eventuali verifiche contabili.

### **Art | 7**

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto, il depositante dovrà farne immediata denuncia all'Autorità competente e darne immediata comunicazione alla Cooperativa.

Tale denuncia dovrà contenere tutti gli estremi necessari per identificare il documento smarrito e stabilire le circostanze della perdita.

In questi casi la Cooperativa sospenderà l'operatività del documento per eseguire gli opportuni controlli.

Su esplicita richiesta scritta del socio, la Cooperativa rilascerà il duplicato del predetto documento con la dicitura "duplicato".

All'atto della consegna del duplicato il socio rilascerà una dichiarazione scritta da cui risulti che il documento smarrito non ha più valore e che la Cooperativa è liberata da ogni possibile responsabilità causata dalla circolazione del documento stesso.

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tutti gli eventuali delegati.

### **Art | 8**

In qualsiasi momento il socio può integrare il deposito oppure richiedere il rimborso parziale o totale del prestito, secondo le modalità previste dal presente regolamento, fatta eccezione per le somme per le quali abbia convenuto un vincolo temporale a norma del successivo art.11.

Il rimborso è sottoposto ad un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi dal momento della richiesta del socio.

La Cooperativa non ha la facoltà di eseguire il rimborso contestualmente alla richiesta.

Il socio prestatore o il suo delegato dovrà rilasciare quietanza per i movimenti effettuati.

### **Art | 9**

I versamenti possono essere fatti in contanti, nel rispetto della vigente normativa, o con assegni.

I versamenti effettuati a mezzo assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi, e pertanto, tali somme saranno considerate disponibili per i soci ad incasso avvenuto.

La Cooperativa farà rimborsi al socio con contanti, assegni bancari e/o bonifici diretti sul c/c bancario a lui intestato.

Il socio può autorizzare la Cooperativa a versare sul proprio libretto di prestito sociale le competenze mensili a lui spettanti per l'importo totale o parziale.

Tali versamenti saranno registrati sul libretto all'atto della presentazione dello stesso da parte del socio.

### **Art | 10**

In caso di recesso, esclusione o morte del socio, il rapporto di prestito s'estingue alla data d'interruzione del rapporto sociale o del decesso; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio o degli eredi del socio defunto.

Gli eredi devono comunicare alla Cooperativa il giorno del decesso del socio; per la liquidazione del credito risultante a saldo si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione.

Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale alla morte del socio cessa la validità della delega di cui all'art. 5 del presente Regolamento, conformemente al disposto dell'art. 1396 Cod. Civ.

### **Art | 11**

Il tasso d'interesse da corrispondere al socio prestatore, sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando in ogni caso il limite massimo stabilito dal precedente art. 3, ai fini del mantenimento dei requisiti agevolativi fiscali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì deliberare tassi differenti in rapporto all'ammontare dei singoli prestiti e/o ad eventuali vincoli temporali di durata del prestito.

### **Art | 12**

In caso di variazione del tasso d'interesse o d'altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al socio, queste devono essere comunicate al socio stesso presso il domicilio indicato nel Libro Soci, ovvero all'indirizzo aziendale di posta elettronica del socio od al diverso indirizzo di posta elettronica che il socio avrà comunicato alla cooperativa.

Le variazioni delle condizioni contrattuali previste dal presente Regolamento devono essere comunicate tempestivamente ai soci con avviso ben visibile nei locali in cui si esegue la raccolta.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione il socio ha diritto di recedere dal contratto senza penalità alcuna e d'ottenere in sede di liquidazione le condizioni in precedenza praticate, ferma restando la misura massima degli interessi da corrispondersi prevista dallo Statuto Sociale (art. 4).

### **Art | 13**

Le somme depositate producono interessi con valuta del giorno del versamento e fino al giorno del prelevamento.

Gli interessi sui prestiti sono calcolati al 31 dicembre d'ogni anno e la somma corrispondente

è liquidata con accreditamento sul conto di prestito il 31 dicembre d'ogni anno.

Se, per effetto di tale accreditamento degli interessi, il saldo venisse a superare il limite consentito come indicato dal precedente articolo 3, l'eccedenza sarà considerata infruttifera e rimborsata al socio.

Nel caso di estinzione del prestito in corso d'anno, gli interessi saranno liquidati il giorno stesso della chiusura e il rapporto di finanziamento potrà essere riaperto solo successivamente al 31 dicembre.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre l'estinzione dei rapporti di prestito con saldo inferiore a 50,00 euro che non abbiano avuto movimento negli ultimi due anni.

Le relative somme, pur non maturando alcun interesse, resteranno a disposizione del socio o dei suoi aventi causa.

#### **Art | 14**

La Cooperativa provvede per iscritto, annualmente ovvero alla scadenza del rapporto contrattuale, ad informare in modo chiaro e completo il socio sulle operazioni effettuate, sui tassi e sulle spese praticati, sui saldi per valuta e su ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto.

Le operazioni ed i dati comunicati al socio ai sensi del precedente comma s'intendono approvati a tutti gli effetti da parte dello stesso, in caso di mancata opposizione scritta, decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nessuna spesa sarà addebitata al socio per le comunicazioni previste dal presente articolo ovvero dal precedente art. 12.

#### **Art | 15**

La Cooperativa non è iscritta all'albo delle aziende di credito e non è sottoposta a controlli della Banca d'Italia.

La Cooperativa è iscritta all'Albo Società Cooperative al numero A102511, Sezione cooperative a mutualità prevalente, categoria cooperative di produzione e lavoro.

#### **Art | 16**

Il presente regolamento ed i fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali, ed in particolare sulla remunerazione del prestito e sulle spese, sono messi a disposizione dei soci nei locali in cui si effettua la raccolta.

#### **Art | 17**

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apporre al regolamento le modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle autorità monetarie.

**Art | 18**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 e ss. mm. ed ii e nelle disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche emanate da Banca d'Italia in data 8 novembre 2016 (G.U. Serie Generale n. 271 del 19/11/2016).

*Nota: Approvato dall'Assemblea Generale dei Delegati di Trieste il 24/06/2017.*

# REGOLAMENTO DELLE AZIONI PER SOCI SOVENTORI

## Art | 1

Il presente Regolamento, adottato in conformità allo Statuto Sociale disciplina l'emissione di Azioni per Soci Soventori del valore nominale unitario di Euro 500,00 (cinquecento/00), per complessivi Euro 5.000.000 (cinquemilioni), destinate a costituire il Fondo per il Potenziamento Aziendale di cui all'art. 4 della Legge 59/92 e previsto dallo Statuto Sociale, a fronte dei programmi di sviluppo della emittente Cooperativa.

I conferimenti effettuati dai Soci Soventori vanno a formare il capitale sociale dei Soci Soventori.

La presente emissione viene assegnata interamente mediante sottoscrizione a pagamento.

## Art | 2

Conformemente alla delibera di emissione ed ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale spetta al Consiglio di Amministrazione regolare la sottoscrizione delle Azioni, anche escludendo il diritto di opzione dei Soci Lavoratori sulle Azioni emittende, per attribuire la qualità di Socio Soventore a soggetti caratterizzati da una particolare comunanza di interessi con la Cooperativa od a investitori professionali (banche finanziatrici interessate) che siano perciò disponibili a concorrere ai fabbisogni finanziari per lo sviluppo della società.

L'emissione delle Azioni per Soci Soventori potrà avvenire sino alla data del 30 giugno 2021, anche ricorrendo a più tranches, le cui condizioni e modalità verranno deliberate volta per volta dal Consiglio di Amministrazione.

Spetterà al Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, deliberare la proroga del termine di chiusura delle sottoscrizioni (in funzione delle esigenze finanziarie della società come risultanti dall'implementazione del piano di sviluppo triennale), ovvero deliberare la chiusura delle sottoscrizioni, restando inteso che, andranno ad aumentare il capitale dei Soci Soventori di cui allo Statuto Sociale, le sole somme rivenienti dalle Azioni per Soci Soventori a quella data sottoscritte, procedendo invece all'annullamento di quelle non ancora sottoscritte.

Le persone fisiche e le persone giuridiche che intendano sottoscrivere un quantitativo di Azioni oggetto dell'emissione normata dal presente Regolamento, devono rivolgere apposita domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

## Art | 3

Le Azioni sono nominative e trasferibili, salvo quanto riportato al successivo art. 7.

I suddetti Titoli hanno un valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento) ciascuno.

I titoli devono recare le indicazioni di cui all'art. 2354 del c.c., nonché la specifica denominazione "Azioni per Socio Soventore".

La società, come previsto dall'art. 21 dello Statuto Sociale, ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1, Cod. Civ.

#### **Art | 4**

Il pagamento delle Azioni sottoscritte dovrà avvenire per il 25% (venticinque per cento) al momento della sottoscrizione e per il restante 75% (settantacinque per cento) entro 30 (trenta) giorni dalla data della delibera di ammissione a pena di decadenza.

Il Consiglio d'Amministrazione può consentire, per giustificati motivi, che il versamento della residua quota del 75% (settantacinque per cento) delle Azioni sottoscritte avvenga anche oltre i 30 (trenta) giorni previsti dal primo comma.

#### **Art | 5**

Poiché l'emissione di Azioni oggetto del presente Regolamento è destinata a supportare la realizzazione del programma di investimenti del triennio 2017 - 2019 e successive implementazioni sino a tutto il 2021, secondo i piani annuali e pluriennali approvati dal Consiglio di Amministrazione, le Azioni stesse hanno durata fino al 31 dicembre 2021, data a decorrere dalla quale si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 24 dello Statuto Sociale.

Il rimborso, se richiesto, avverrà al valore nominale, eventualmente rivalutato per effetto di aumenti gratuiti del capitale versato e dopo aver detratto le eventuali perdite che graveranno sul Fondo costituito mediante i conferimenti dei Soci Sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai Soci Cooperatori.

Le richieste di rimborso avanzate in periodi differenti dalla scadenza sopra riportata, saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione, che potrà accoglierle nei limiti di legge.

#### **Art | 6**

Il recesso dei possessori di Azioni per Socio Sovventore è disciplinato dagli art. 2437 e seguenti del c.c., dallo Statuto della Cooperativa e dal presente Regolamento che provvedono altresì a regolare l'acquisto di azioni proprie come previsto dall'art. 2529 c.c..

In particolare è facoltà del Consiglio di Amministrazione procedere al rimborso anticipato delle azioni, rispetto al termine di scadenza, nel caso in cui il Socio Sovventore che fosse anche Socio Lavoratore cessasse, per qualsivoglia ragione, il rapporto associativo ovvero nel caso in cui il Socio Sovventore che fosse anche Socio Onorario perdesse, per qualsivoglia ragione, il riconoscimento di tale qualifica.

#### **Art | 7**

Il socio che intenda trasferire le azioni deve darne comunicazione con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione, indicando il numero di azioni che intende trasferire, il nominativo del proposto acquirente, il prezzo di cessione e le modalità di pagamento. Il provvedimento con cui il Consiglio di Amministrazione concede ovvero nega l'autorizzazione deve essere comunicato, con lettera raccomandata, al socio finanziatore entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta formulata con le modalità di cui al presente comma.

In caso di negata autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà, nei 60 (sessanta) giorni successivi, ad indicare un altro acquirente. Decorso tale termine senza che il Consiglio di Amministrazione abbia indicato un altro acquirente, il socio finanziatore è libero di trasferire alle medesime condizioni la propria partecipazione a chiunque.

### **Art | 8**

Nell'esercizio in cui viene effettuata la sottoscrizione delle Azioni, le stesse avranno godimento dalla data di pagamento dell'intero importo del valore di emissione.

Negli esercizi successivi il godimento sarà annuale e cioè dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

Le Azioni per Soci Sovventori possono essere remunerate con una maggiorazione massima di 2 (due) punti rispetto a quella stabilita per i Soci Cooperatori, secondo quanto deliberato per ogni singolo esercizio dall'Assemblea Generale Ordinaria in sede di distribuzione dei dividendi.

Alle azioni dei Soci sovventori è inoltre applicabile la rivalutazione gratuita del capitale di cui all'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59. richiamata dallo statuto sociale.

Le condizioni dell'aumento gratuito del capitale dei Soci sovventori sono deliberate dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del Bilancio.

In caso di trasferimento delle Azioni in corso d'anno, l'eventuale dividendo deliberato dall'Assemblea Generale Ordinaria sarà attribuito dalla Cooperativa fino al giorno del trasferimento (escluso) in capo al cedente e dal giorno del trasferimento (incluso) in capo all'acquirente.

### **Art | 9**

I voti attribuiti ai Soci Sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque effettuati, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea Generale.

### **Art | 10**

Fermo restando il limite di cui all'art. 9, ciascun Socio Sovventore avrà diritto ad un numero di voti compreso tra 1 e 5, da assegnare in base al numero delle azioni possedute secondo la seguente specifica:

- 1 (un) voto fino a 10 (dieci) azioni possedute;
- 2 (due) voti da 11 (undici) a 30 (trenta) azioni possedute;
- 3 (tre) voti da 31 (trentuno) a 60 (sessanta) azioni possedute;
- 4 (quattro) voti da 61 (sessantuno) a 100 (cento) azioni possedute;
- 5 (cinque) voti oltre le 100 (cento) azioni possedute.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono in ogni caso superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno

ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

In ogni caso ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di azioni di socio sovventore.

I soci sovventori potranno farsi rappresentare per delega in sede assembleare solo da altri soci sovventori.

### **Art | 11**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le norme del Titolo VI libro V del Codice Civile, della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e lo Statuto della Cooperativa.

### **Art| 12**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dell'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese[\*].

Il presente Regolamento conferisce mandato al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa di definire tempi e modalità dell'emissione delle Azioni oggetto del presente Regolamento nonché per la sottoscrizione delle stesse.

*Allegato B) Al Rep. N. 56609/12026 del 20/12/2016, Dott. Giovanni Aricò, notaio in Reggio Emilia.*

*[\*] Nota: L'iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia è avvenuta in data 03/01/2017.*







#### SQUADRA

Lavoriamo insieme per raggiungere obiettivi comuni e condivisi.



#### COERENZA

Agiamo nel rispetto rigoroso dei valori in cui crediamo.



#### TRASPARENZA

Ci comportiamo in modo chiaro e leale.



#### INNOVAZIONE

Ci impegniamo a trovare continuamente nuove soluzioni.



#### LEGALITÀ

Difendiamo e promuoviamo comportamenti etici.



 Via Rochdale 5, Reggio Emilia

 Tel. 0522 94011

 Fax 0522 940128

 [www.coopservice.it](http://www.coopservice.it)

 [info@coopservice.it](mailto:info@coopservice.it)